



COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

art. 15 comma 6 L.R.11/04

Prot. n. 36944

30/05/2016

L'anno **2016**, il giorno **30 (trenta)** del mese di **maggio**, alle **ore 9:10**, presso gli Uffici del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio, Contrà Gazzolle, 1, Vicenza, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Montegalda, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 11/04, avente per oggetto:

**Approvazione del Piano di Assetto del Territorio
ed esame delle osservazioni pervenute.**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Montegalda	Riccardo Ermanno Lotto	Sindaco pro-tempore, in attuazione della DCC n. 2 del 12/02/2015
Provincia di Vicenza	Santo Montagna	Consigliere delegato Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento.
Provincia di Vicenza	Roberto Josè Bavaresco	Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio, in attuazione della DGP n. 278 del 16/10/2012

Sono inoltre presenti:

Laura Pellizzari	Provincia di Vicenza – Alta professionalità Urbanistica PAT/PATI - Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio
Nicoletta Frosi	Provincia di Vicenza - Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio
Dott. Urb. Gianni Dal Bello	Comune di Montegalda – Tecnico Responsabile del Procedimento

Premesso

- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale in riferimento, con DGRV n. 3178 del 08/10/2004 e smi;
- che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso l'approvazione del suo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale da parte della Regione Veneto, con DGR n. 708 del 02/05/2012;

- che in data 11/09/2012 è stato sottoscritto tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza l'accordo per la gestione delle competenze in materia urbanistica alle province.
- che in data 22/10/2013 prot. n. 76242 la Provincia di Vicenza e il Comune di Montegalda hanno sottoscritto l'accordo per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004.
- che in data 22/01/2015 gli elaborati che costituiscono il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montegalda sono stati sottoscritti dal Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza e dal Sindaco del Comune (verbale di sottoscrizione prot. n. 4412);
- che con deliberazione n. 2 del 12 febbraio 2015 il Consiglio Comunale di Montegalda ha adottato il Piano di Assetto del Territorio unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il Piano e la proposta di Rapporto Ambientale adottati sono stati depositati presso le sedi municipali, presso la Provincia di Vicenza e presso la Regione Veneto, autorità competente per la VAS, a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avvisi all'albo pretorio del Comune di Montegalda, su due quotidiani locali e sul BUR, nonché con comunicazioni sul sito internet del Comune;
- che il Comune di Montegalda con deliberazione di Giunta n. 80 del 17/07/2015 ha precisato che sono pervenute complessivamente n. 12 osservazioni di cui n. 10 entro i termini e n. 2 successivamente alla scadenza; di queste nessuna è stata valutata attinente al rapporto ambientale relativo alla VAS. Con la medesima deliberazione di chiusura dei termini, il Comune ha altresì affermato che oltre la data del medesimo provvedimento non avrebbe più preso in considerazione alcuna osservazione.
- che la Provincia di Vicenza, con certificazione prot. n. 32484 del 13/05/2015, ha dichiarato che non risultano pervenute osservazioni direttamente in Provincia;
- che sul Rapporto Ambientale Preliminare hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 72 del 02/07/2013 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791 del 29/03/2009;
- che la Giunta Regionale con DGR n. 427 del 10/04/2013 ha adottato la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica.

Visto che

- in data 30/07/2015 il Comitato Tecnico Intersettoriale provinciale, istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 12/06/2012, si è riunito per l'esame del PAT, esprimendo il parere di cui all'allegato sub B;
- in data 30/07/2015 il Dirigente responsabile della VTPU della Provincia di Vicenza ha espresso il parere tecnico favorevole VTPU come da allegato sub A;
- in data 22/03/2016 la Commissione Regionale VAS, autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, ha rilasciato il parere n. 74 sul Rapporto Ambientale del PAT del Comune di Montegalda, positivo condizionatamente ad alcune prescrizioni cui ottemperare prima dell'approvazione ed in sede di attuazione del piano;
- con nota prot. n. 3031 del 24/05/2016 è stata convocata dal Sindaco del Comune di Montegalda per il giorno 30/05/2016 alle ore 9:00, presso la sala riunioni del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio della Provincia di Vicenza, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 comma 6 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute;
- il Comune ha provveduto a predisporre la Dichiarazione di sintesi (VAS) ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 smi.

Rammentato che

- **il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel PTRC e che l'attuazione delle previsioni del PAT e del PI/PRG è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 delle norme tecniche dello stesso;**
- **ai sensi dell'art. 10 delle Norme del vigente PTCP, il Comune dovrà**

verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche, visto anche l'art. 20 comma 1bis delle Norme Tecniche della variante al PTRC adottata con DGR n. 427 in data 10/04/2013.

- **l'attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza.**

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Montegalda assume la presidenza della Conferenza di Servizi; funge da segretario il Dott. Urb. Gianni Dal Bello, Tecnico Responsabile del Procedimento del Comune di Montegalda.

Il Comune di Montegalda:

- presenta alla visione gli elaborati del PAT già aggiornati a seguito dei pareri acquisiti, con particolare riferimento alla VTPU e al parere motivato della Commissione Regionale VAS. In relazione a ciò, consegna la certificazione di adeguamento prot. n. 3128 del 27/05/2016 a firma del Sindaco, del Tecnico Responsabile del Procedimento del Comune di Montegalda e del progettista del Piano, (allegato sub E).
- presenta una "relazione di adeguamento" (allegato sub E) nella quale sono evidenziati puntualmente gli adeguamenti e modifiche di cui sopra.

La Conferenza:

- dà atto che alla data odierna non risultano pervenuti ulteriori contributi o osservazioni fuori termine, rispetto a quelle già sottoposte al Comitato Tecnico Provinciale Intersettoriale e alla Commissione Regionale VAS;
- procede all'esame delle osservazioni, prendendo visione delle proposte di controdeduzione di cui al parere allegato B, condividendone le valutazioni e ritenendo di accogliere le osservazioni ritenute "accoglibili" dallo stesso, non accogliere le osservazioni ritenute "non accoglibili" e "non pertinenti", accogliere parzialmente le osservazioni ritenute "accoglibili parzialmente".
- prende atto che il Comune, sentito il valutatore del PAT, ha provveduto ad adeguare gli elaborati del piano al parere n. 74 del 22/03/2016 rilasciato dalla Commissione Regionale VAS;
- valuta le integrazioni proposte dal parere allegato B ai fini di garantire la compatibilità con il PTCP approvato e con la legislazione vigente;
- valuta gli elaborati del PAT così come aggiornati dal Comune, dando atto che le integrazioni introdotte non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali del Piano.

Il Sindaco del Comune di Montegalda ed il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio della Provincia di Vicenza dichiarano, per quanto di competenza, che non esistono conflitti di interesse potenziali al fine dell'approvazione del piano in conferenza di servizi e pertanto, una volta adempiuto a detto obbligo, nessun ulteriore onere è dovuto alla Provincia di Vicenza che, evidentemente, non è tenuta a verificare l'esistenza di situazioni di incompatibilità non espressamente dichiarate.

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 e successive modifiche;

- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01/10/2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/11/2006;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 29/03/2009;
- VISTO l'art. 48 comma 4 della L.R. 11/04 e l'art. 3 della L.R. 26/2009;
- VISTO che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso la approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del PAT n. 2 del 30/07/2015;
- VISTO il parere sulla Compatibilità idraulica espresso dalla Regione del Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza prot. n. 452010 del 28/10/2014, ai sensi della DGRV n. 1841 del 19/06/2007, come modificata con DGRV n. 2948 del 06/10/2009 che fa proprio il parere del Consorzio di Bonifica Brenta prot. n. 13506 del 20/10/2014;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS sul R.A. n. 74 del 22/03/2016;
- VISTO il Decreto n. 50 del 24/05/2016 del Dirigente della Direzione Urbanistica Regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;
- VISTA la Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) della Provincia prot. n. 51628 del 30/07/2015, allegata al presente verbale;
- VISTA la LR 32/2013 in merito all'applicazione dell'art. 38 delle Norme Tecniche del PTRC.

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12/02/2015, con le seguenti precisazioni:

1. è fatto proprio il parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) prot. n. 51628 del 30/07/2015 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU), che viene allegato al presente verbale, costituendone parte integrante; nello specifico, sono accolte le osservazioni ritenute "accoglibili" dal parere allegato B, non accolte le osservazioni ritenute "non accoglibili" e "non pertinenti", accolte parzialmente le osservazioni ritenute "parzialmente accoglibili";
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati adottati con deliberazione di Consiglio sopracitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integrazioni apportate a seguito del parere VTPU e degli atti in essa richiamati, del parere della Commissione Regionale VAS, e del Decreto del Dirigente della Dir. Urbanistica regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montegalda.

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Piano completo del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al PAT, composto da:

- 1 Relazione Tecnica
- 2 Relazione di Progetto;
- 3 Relazione Sintetica;
- 4 Norme Tecniche;

5 Elaborati grafici progettuali:

- 5.1 Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale Controdedotta - scala 1:10.000
- 5.2 Tav. 2 Carta delle Invarianti Controdedotta - scala 1:10.000
- 5.3 Tav. 3 Carta delle Fragilità - scala 1:10.000
- 5.4 Tav. 4 Carta delle Trasformabilità Controdedotta - scala 1:10.000

6 DVD - Banca dati alfanumerica e vettoriale;

- 7 VAS - Rapporto Ambientale;
 - 8 VAS - Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
 - 9 VAS - Dichiarazione di Sintesi;
- Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza

Ambientale.

- c) **allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:**
- ALL. A: parere VTPU prot. n. 51628 del 30/07/2015;
 - ALL. B: parere prot. n. 51575 del 30/07/2015 del Comitato Tecnico Intersettoriale, istituito con deliberazione n. 186 del 12.06.2012 del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza, comprensivo di allegati,
 - ALL. C: Parere della Commissione Regionale VAS n. 74 del 22/03/2016;
 - ALL. D: Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica regionale n. 50 del 24/05/2016 di Validazione del Quadro Conoscitivo;
 - ALL. E: Elaborato di sintesi dell'adeguamento per l'approvazione del PAT, corredato della certificazione di adeguamento del 27/05/2016 prot. n. 3128 sottoscritta dal Sindaco, dal Tecnico Responsabile del Procedimento del Comune e dal progettista del piano.
- d) **danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dal Presidente della Provincia;**
- e) **danno atto che non si rende necessario modificare ulteriormente gli elaborati che il Comune ha fornito in sede di questa conferenza e che gli stessi possono essere immediatamente sottoscritti;**
- f) **Gli Enti convenuti, preso atto ed assunto formale impegno a dare attuazione a quanto sopra, passano alla sottoscrizione di n. 2 copie degli elaborati del PAT, di cui una rimane agli atti della Provincia e l'altra viene restituita al Comune di Montegalda;**
- g) **danno atto che le integrazioni introdotte agli elaborati, approvate in questa sede, non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali dello stesso;**
- h) **danno atto che il Comune si impegna all'immediata pubblicazione degli elaborati tecnici del PAT nella sezione trasparenza del proprio sito istituzionale, ai fini dei successivi adempimenti di competenza provinciale e comunale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.**

Pertanto la conferenza si chiude alle ore 9:45.

Il presente verbale è composto di n. 5 fogli.

Il segretario verbalizzante
dott. urb. Gianni Dal Bello

Per la **Provincia di Vicenza**
Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio
Roberto José Bavaresco

Per il **Comune di Montegalda**
Il Sindaco
Riccardo Ermanno Lotto





PROVINCIA DI VICENZA
VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE URBANISTICA
ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 DEL 12.06.2012

ARGOMENTO del 30.07.2015

Prot. 51628

30 LUG. 2015

OGGETTO: Comune di MONTEGALDA

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, ADOTTATO CON DCC N. 2 DEL 12/02/2015 - ART. 15 LR N. 11/2004.

Premesso che:

Il Comitato Tecnico Intersettoriale istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 n. 12.06.2012, si è riunito in data 30/07/2015, per l'esame del Piano in oggetto;

Il sopracitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei **5** (cinque) presenti aventi diritto al voto, esprimendo **parere favorevole** all'approvazione del Piano in oggetto;

Il Comune di Montegalda, è stato invitato con nota prot. n. 48479 del 16/07/2015 ed il vicesindaco ha partecipato alla seduta del Comitato del 30/07/2015, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente Provinciale del Settore Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (V.T.P.U.), ai sensi della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 186 del 12/06/2012:

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato nel parere prot. n. 51575 del 30/07/2015 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica, ne costituisce parte integrante;

E' DEL PARERE

che il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montegalda, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 12/02/2015, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Intersettoriale.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica
Arch. Roberto José Bavaresco



PROVINCIA DI VICENZA

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 DEL 12.06.2012

ARGOMENTO del 30.07.2015

Prot. 51575

30 LUG. 2015

OGGETTO: Comune di MONTEGALDA

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, ADOTTATO CON DCC N. 2 DEL 12/02/2015 - ART. 15 LR N. 11/2004.

Il giorno 2 luglio 2015 presso Palazzo Nievo – sala rossa, Contrà Gazzolle 1 (2° piano) sono presenti:

Comitato Tecnico:

Nominativo	Area/Settore	presente	assente
Arch. Roberto Josè Bavaresco, Presidente	Settore Urbanistica	X	
Dott. Angelo Macchia	Settore Ambiente e Territorio		X
Dott. Francesco Zanotto, delegato	Settore Gestione delle Risorse Faunistiche Ripristini e Sperimentazioni Ambientali Sport	X	
Dott. Renato Rizzi, delegato	Settore Turismo Agricoltura	X	
Dott.ssa Chiara Garbin, delegata	Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali Protezione Civile	X	
Arch. Andrea Turetta	Settore LL.PP		X
Arch. Sandra Brentan	Settore Socio-Culturale Beni Ambientali e Patrimoniali Mobilita'	X	
Avv. Paolo Balzani	Settore Avvocatura Affari Legali		X
Dott.ssa Caterina Bazzan	Gestione Patrimonio Immobiliare		X

Presenti n. 5 e assenti n. 4

Comune di Montegalda:

Nominativo	Funzione	presente	assente
Dott. Campagnaro Alessandro	Vicesindaco	X	

Sono altresì presenti:

Geom. Santo Montagna, consigliere provinciale delegato in materia di Urbanistica;
Arch. Laura Pellizzari, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, in qualità di relatore;
Dott. Gianni Dal Bello, dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Dott.ssa Alice Zanella, progettista del PAT.
Assiste dott.ssa Gabriella Schiavoni, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza in qualità di segretario.

PREMESSA

La Provincia di Vicenza ed il Comune di Montegalda hanno sottoscritto in data 22/10/2013 prot. n. 76242 l'accordo per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 15 LR 11/04.

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montegalda è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/02/2015 e depositato ai sensi dell'art. 15 comma 5 della LR.11/2004.

Con nota prot. n. 48479 del 16/07/2015 il Dirigente del Settore Urbanistica ha convocato il Comitato Tecnico per l'espressione del parere VTPU, invitando contestualmente il Sindaco del Comune di Montegalda (o suo delegati).

Alle ore 09:15 il Presidente arch. Bavaresco, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Comitato.

Relaziona l'arch. Roberto Josè Bavaresco in merito al PAT, alle osservazioni pervenute, e al parere tecnico formulato dagli uffici provinciali.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato istituito con deliberazione del Commissario straordinario n. 186 del 12.06.2012 con n. **5** (cinque) **voti favorevoli** dei presenti aventi diritto di voto,

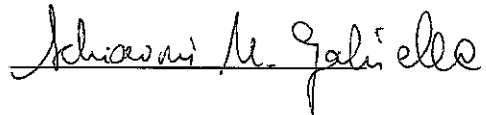
**Esprime parere favorevole con le prescrizioni contenute nell'allegato A)
e con le seguenti indicazioni:**

- Prima della Conferenza di Servizi i Comuni dovranno trasmettere alla Provincia il Decreto Regionale di Validazione del Quadro Conoscitivo ed il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
- Il Comune di Montegalda dovrà predisporre un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni e modifiche apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione; dovrà altresì far pervenire apposita dichiarazione di adeguamento degli elaborati del Piano.
- Si precisa infine che la valutazione tecnico-amministrativa definitiva degli atti sarà resa prima della ratifica da parte della Giunta Provinciale.

**Il Presidente
del Comitato Tecnico Intersettoriale**
arch. Roberto Josè Bavaresco



Il Segretario
dott.ssa Gabriella Schiavoni





PROVINCIA DI VICENZA SETTORE URBANISTICA

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEGALDA

PARERE

Premesse

Il Comune di Montegalda con nota prot n. 2476 del 08/05/2012 ha richiesto alla Provincia di Vicenza l'attivazione della procedura concertata per la formazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004.

La Provincia, con nota prot. n. 36388 del 15/05/2012, ha informato il Comune di Montegalda che con Delibera di Giunta Regionale n. 708 del 02.05.2012 è intervenuta la approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza da parte della Regione del Veneto e pertanto a far data dal 02.05.2012 le competenze in materia urbanistica sono attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2010. Contestualmente, ha comunicato la propria disponibilità ad attivare la pianificazione concertata ai sensi dell'art. 15 LR 11/04.

Con delibera di Giunta n. 157 del 30/10/2012 il Comune ha adottato il Documento Preliminare, lo schema di accordo di pianificazione e la relazione ambientale alla V.A.S. ai sensi degli artt. 3-5-15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.

Con nota acquisita al prot. provinciale n. 96899 del 19/12/2012, il Comune di Montegalda ha quindi trasmesso: il documento preliminare; il rapporto ambientale preliminare; la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 30/10/2012 e lo schema di accordo di pianificazione.

Con nota prot. n. 327111 del 01/08/2013 la Regione Veneto ha trasmesso il parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica VAS n. 72 del 02/07/2013 sul rapporto ambientale preliminare.

La Provincia di Vicenza con Delibera di Giunta n. 188 del 10/09/2013 ha preso atto del Documento Preliminare, ha approvato lo schema di accordo di copianificazione tra il Comune di Montegalda e la Provincia di Vicenza, esprimendo alcune considerazioni in merito al proseguimento della copianificazione.

Con deliberazione della Giunta n. 122 del 10/10/2013 il Comune ha preso atto della deliberazione della Giunta provinciale n. 188/2013, facendo proprie le richieste di modifiche contenute nella medesima deliberazione provinciale da recepire in sede di redazione del PAT.

La Provincia di Vicenza ed il Comune di Montegalda hanno quindi sottoscritto in data 22/10/2013 prot. n. 76242 l'accordo per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 15 LR 11/04.

Il Comune di Montegalda con nota prot. n. 5201 del 21/10/2013 ha dato avvio alla fase di concertazione con gli enti ed i soggetti economici e sociali portatori di interessi diffusi nel territorio relativa al Documento Preliminare del PAT e con delibera di Giunta n. 148 del 10/12/2013 ha dato atto dell'espletamento della fase di concertazione.

Gli uffici comunali e provinciali si sono più volte incontrati presso i locali della Provincia per svolgere l'attività di copianificazione.

Il Comune di Montegalda ha trasmesso la documentazione per l'ottenimento del parere provinciale propedeutico all'adozione del PAT con nota prot. n. 3172 del 17/06/2014 (prot. provincia n. 43857 del 20/06/2014), integrata con le successive prot. n. 3524 del 04/07/2014 (prot. provincia n. 47421 del 07/07/2014) e prot. 3929 del 29/07/2014 (prot. provincia n. 53289 del 30/07/2014).

In data 05/11/2014 prot. n. 77229 il dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza ha trasmesso l'istruttoria tecnica propedeutica alla sottoscrizione degli elaborati del PAT.

In data 22/01/2015 gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio sono state sottoscritte dal Comune di Montegalda e dalla Provincia di Vicenza (verbale di sottoscrizione prot. n. 4412 del 22/01/2015).

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montegalda è stato quindi adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/02/2015.

La fase di pubblicazione e deposito è regolarmente avvenuta, come da certificazione del Comune di Montegalda prot. n. 3838 del 21/07/2015 (prot. Provincia n. 50333 del 24/07/2015).

Direttamente agli Uffici del Settore Urbanistica entro i termini non risulta pervenuta alcuna osservazione, come da certificazione prot. n. 32484 del 13/05/2015.

In data 16/07/2015 il Comune di Montegalda ha trasmesso copia delle osservazioni e relative proposte di controdeduzioni (prot. n. 48375 del 16/07/2015).

In data 20/07/2015 acquisita al prot. Provinciale n. 49128 del 21/07/2015, il Comune di Montegalda ha trasmesso un'ulteriore osservazione pervenuta fuori termine, la relativa proposta di controdeduzione, la proposta di Norme Tecniche controdedotte a seguito delle osservazioni pervenute e la delibera di Giunta n. 80 del 17/07/2015 di chiusura dei termini per la presentazione delle osservazioni.

GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT ADOTTATO SONO:

- Relazione Tecnica
- Relazione di Progetto;
- Norme Tecniche;
- Relazione Sintetica;
- Elaborati grafici progettuali:
 - o 5.1 - Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - scala 1:10.000;
 - o 5.2 - Tav. 2 Carta delle Invarianti - scala 1:10.000;
 - o 5.3 - Tav. 3 Carta delle Fragilità - scala 1:10.000;

- o 5.4 - Tav. 4 Carta delle Trasformabilità - scala 1:10.000;
- DVD - Banca dati alfanumerica e vettoriale;
 - VAS - Rapporto Ambientale;
 - VAS - Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale.

PARERI

Pareri preliminari all'adozione

Preliminarmente alla adozione del Piano di Assetto del Territorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Consorzio di Bonifica Brenta prot. n. 13506 del 20/10/2014, favorevole con prescrizioni;
- Regione del Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza prot. n. 452010 del 28/10/2014, favorevole con prescrizioni;
- Commissione Regionale VAS n. 72 del 02/07/2013 sulla Relazione Ambientale al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio.

Pareri per l'approvazione

Rimangono ancora in capo all'organo Regionale il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e la Validazione del Quadro Conoscitivo, che dovranno essere acquisiti ai fini dell'approvazione del PAT in conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della LR 11/04.

CONTENUTI DEL PAT

Inquadramento territoriale

Il P.A.T. interessa il territorio del Comune di Montegalda, paese situato nella parte sud della provincia di Vicenza, a metà strada tra Vicenza e Padova che si colloca nella pianura da dove emergono sette colli e passa il fiume Bacchiglione, con confine:

- a Nord il Comune di Grisignano di Zocco e di Grumolo delle Abbadesse;
- a Est il Comune di Veggiano (PD);
- a Sud il Comune di Montegaldella;
- a Ovest il Comune di Longare.

Il Comune al 31.12.2013 conta 3.386 abitanti.

Il territorio di PAT ha una superficie di 17,82 Km² che si estende nella medio-bassa pianura vicentina, ad est del comprensorio collinare dei monti Berici ad un'altezza media sul livello del mare di 28 metri. Montegalda dista da Vicenza circa 18 Km e ed attraversato in direzione ovest-est dalla S.P. n. 20 "Bacchiglione", mentre nella direzione nord-sud è interessato dal passaggio della S.P. n. 21 "Grimana". Il territorio comunale è interessato dall'attraversamento dell'autostrada "Valdastico Sud" A31 con casello a Montegaldella-Longare, posto a 5 Km, oltre al vicino casello di Grisignano di Zocco sulla A4 "Serenissima".

¹Sistema Naturalistico – Ambientale e Difesa del suolo

Il territorio del PAT è caratterizzato sinteticamente dai seguenti aspetti di interesse naturalistico – ambientale e geologico:

¹ Estratto dalla Relazione di Progetto del PAT

- *zona di pianura: caratterizzata da agricoltura di tipo estensivo, che si sviluppa in sistemi particellari colturali di media ed elevata estensione, caratterizzati da colture a medio reddito, quali mais, frumento, soia, orzo;*
- *zona collinare: di rilevante interesse ambientale, caratterizzata da un alto livello di naturalità, dato da una ricca e variegata fauna e diversificata vegetazione e da un basso grado di antropizzazione e urbanizzazione. È in corrispondenza delle piccole alture che si possono trovare superfici occupate da arbusteti, quercu-carpineti ed ostriu-querceti, formazioni antropogene residuali di castagno. Nelle porzioni collinari si possono trovare alcune coltivazioni poliennali, quali quelle a vigneto o a oliveto. Nei terreni marginali, a maggiore pendenza troviamo boschi trattati a ceduo o abbandonati alla libera evoluzione. Sono presenti altresì prati ruderali non sfalcitati;*
- *elemento idrografico importante è il fiume Bacchiglione: è il più rilevante tra i fiumi di risorgiva, nasce nella ristretta fascia situata nella zona di passaggio tra la bassa pianura alluvionale e la parte alta della pianura veneta. Lungo il corso del fiume sono presenti tratti con vegetazione ripariale rappresentati da popolazioni di Pioppo nero e salici bianchi;*
- *il territorio è visitabile anche mediante numerosi sentieri di interesse naturalistico-ambientale.*

Sistema storico – monumentale

Il comune di Montegalda, come gli altri centri dell'Area Berica, può vantare la presenza di edifici particolarmente apprezzabili per l'interesse artistico e storico che rivestono, quali ville, palazzi e chiese, che di seguito vengono sinteticamente descritti.

Vincoli monumentali

1. *Castello Maltraverso, Chiericati, Contarini, Donà, Grimani, Marcello, Sorlini (in via Castello nel capoluogo);*
2. *Villa Chiericati, Caldogno, Fogazzaro, Roi, iVG Colbachini spa (in via Roi nel capoluogo);*
3. *Villa Gualdo, Valmarana, Vendramin Calergi (in piazza Marconi nel capoluogo);*
4. *Villa Scroffa, Canton, Berton, Cattelan, Zanotto (in via Borgo a Colzè);*
5. *Villa Colzè, Scroffa, Garzadori, Noris, Grancara Meneghini, Feriani (in via Borgo a Colzè);*
6. *Chiesa e Monastero di San Marco (in via Roi nel capoluogo);*
7. *Villa (già Palazzo) Feriani (in via Roi nel capoluogo).*

Ville IRVV

1. *Castello Maltraverso, Chiericati, Contarini, Donà, Grimani, Marcello, Sorlini;*
2. *Villa Chiericati, Caldogno, Fogazzaro, Roi, ivg Colbachini spa;*
3. *Villa Gualdo, Valmarana, Vendramin Calergi;*
4. *Villa Scroffa, Canton, Berton, Cattelan, Zanotto;*
5. *Villa Colzè, Scroffa, Garzadori, Noris, Grancara Meneghini, Feriani.*

Pertinenze scoperte da tutelare

- *Parco Villa Feriani;*
- *Parco Giardino Villa Grimani Sorlini;*
- *Parco Villa Fogazzoro Roi Colbacchini.*

Edifici di culto

1. *la nuova Chiesa di Santa Giustina nel capoluogo in via Marcoline;*
2. *la Chiesa di San Zenone a Colzè;*
3. *la Chiesa di San Marco con il Monastero circastense nel capoluogo in via Roi;*
4. *la "vecchia" Pieve di Santa Giustina, nel capoluogo in via Castello;*
5. *la Chiesetta degli Eroi, già Vendramin-Calergi;*
6. *la Chiesa Garzadori-Feriani a Colzè (cappella gentilizia);*
7. *la Chiesa della Madonna della neve, in via Ca' Bianca*
8. *oratorio del Castello Grimani-Sorlini;*
9. *oratorio di Villa Fogazzoro-Roi-Colbacchini.*

Altri elementi di interesse storico – monumentale:

1. *Palazzon Colonese, Querini.*

Sistema insediativo e centri storici

Il territorio comunale è caratterizzato da un sistema insediativo policentrico fondato principalmente sul Capoluogo Montegalda e, in minor misura, sulla frazione di Colzè.

E' inoltre presente un modesto centro insediativo lungo via G. Roi e via M. Croce, a ovest della Villa Fogazzaro Roi, limitrofo alla zona agroindustriale ove è attualmente presente il Consorzio Agrario Agrinordest.

Nel territorio agricolo sono presenti alcune case sparse e diverse borgate rurali, insediamenti costituiti da addensamenti edilizi che hanno perso i connotati legati alla conduzione del fondo e che hanno più connotati legati alla residenzialità, prevalentemente a morfologia lineare lungo gli assi viari rispetto a quelli a morfologia nucleare isolati.

Sono inoltre presenti diversi edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo che potrebbero essere recuperati a destinazioni diverse da quelle agricole come quelle residenziali e/o compatibili o turistico – ricettive.

Sistema Produttivo

Il sistema produttivo di Montegalda si sviluppa principalmente:

1. quasi esclusivamente nella zona industriale-commerciale - artigianale localizzata a nord – est del Comune e principalmente ad est di via Zocco, in via Ponzimiglio, in via Del Lavoro e in via dell'Artigianato;

2. nell'area lungo e ad ovest di via Zocco, pressoché prospiciente alla zona produttiva di cui al punto 1 sopra, rappresentata da diversi fabbricati a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, classificati dal vigente PRG come Attività produttive esistenti nelle Zone A, B, C, E di cui all'art. 39 delle relative N.T.A. in quanto localizzati in zona agricola;

3. lungo Via G. Roi nella zona agroindustriale di modeste entità ove è presente il Consorzio Agrario Agrinordest;

4. da alcune attività produttive già sottoposte a procedura di S.U.A.P..

Per quanto riguarda il settore commerciale, i negozi sono concentrati soprattutto a Montegalda, nel centro del paese, dove sono presenti diverse categorie merceologiche, mentre nella frazione di Colzè, esistono poche attività commerciali (un panificio-alimentari, un bar, una trattoria storica).

Sistema turistico

Nel territorio di Montegalda sono presenti risorse endogene attorno alle quali può essere sviluppato il settore turistico – ricettivo.

Per tale settore il P.A.T. valuta la consistenza e l'assetto delle attività esistenti e promuove, nel rispetto della legislazione vigente, l'evoluzione delle attività turistiche, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione dell'equilibrio ambientale, socio-culturale, agro-produttivo, silvo-pastorale, ecc., mediante la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica.

Sistema dei Servizi

Nel territorio di Montegalda i servizi locali sono principalmente localizzati nel capoluogo.

Nel Capoluogo Montegalda sono presenti:

- ☐ *la Sede Municipale e le due piazze G. Marconi;*
- ☐ *la biblioteca comunale "A. Fogazzaro" presso Piazza Marconi ;*
- ☐ *la Chiesa parrocchiale di Santa Giustina in via Marcoline e il relativo Patronato;*
- ☐ *la vecchia Chiesa "Pieve di Santa Giustina" ora in disuso;*
- ☐ *la Chiesa di San Marco con annesso monastero di San Marco in via G. Roi;*
- ☐ *n. 5 chiese private;*
- ☐ *la sede istituto comprensivo di Grisignano, Montegalda e Montegaldella;*
- ☐ *la scuola materna parrocchiale "Papa Giovanni XXIII";*
- ☐ *la scuola primaria in via Cattaneo;*
- ☐ *la scuola secondaria di primo grado in via Cattaneo;*
- ☐ *distretto socio-sanitario sud-est Ulss 6, con servizio di Guardia Medica presso Piazza Marconi;*
- ☐ *la Casa di Riposo "Istituto Orazio Lampertico" (ex IPAB) presso via Roi*

- ☐ la Casa di Riposo privata per religiosi "Cenacolo N.S. di Fatima" in via Castello;
 - ☐ 2 impianti sportivi: in Piazza G. Dalla Chiesa e in via Valsolda;
 - ☐ le aree a verde attrezzato a parco gioco in via Fradellin, in via Marangoni, via Castello, via Giulia via Strazzacappa, Piazza Marconi;
 - ☐ l'ufficio postale in via Cattaneo;
 - ☐ 3 sportelli bancari (Banca Popolare di Vicenza in via Cattaneo, Banca Antonveneta e Unicredit in Piazza Marconi);
 - ☐ la sede Associazione Gruppo Locale Alpini (A.N.A.) in Piazza G. Della Chiesa;
 - ☐ la farmacia in via Cattaneo;
 - ☐ il comando della Polizia Locale presso Piazza Marconi;
 - ☐ l'ecocentro in via Vegri presso la zona industriale.
 - ☐ il cimitero in via Castello;
 - ☐ il mercato settimanale in piazza G. Marconi del lunedì, il mercato contadino a Km zero e posteggio isolato al venerdì pomeriggio in piazza G. Marconi;
 - ☐ la linea del trasporto pubblico: Linea FTV autobus-corriere interprovinciale Vicenza-Padova e Longare-Noventa;
 - ☐ il magazzino comunale in via del Lavoro, con sede della Pro-loco, Protezione Civile, Consultagiovani, e Associazioni Pescatori.
- Nella frazione di Colzè i servizi presenti sono:
- ☐ la Piazza Zamperetti;
 - ☐ la Chiesa di San Zenone in via Borgo;
 - ☐ il patronato e la sala polifunzionale parrocchiale;
 - ☐ la sala/centro polivalente comunale
 - ☐ gli impianti sportivi in via Ceroni;
 - ☐ un'area a verde attrezzato a parco gioco in via Ceroni;
 - ☐ il cimitero in via Borgo;
 - ☐ fermata FTV autobus per Longare e Vicenza.

Sistema della Viabilità

Montegalda dista dal capoluogo provinciale di Vicenza circa 18 Km.

La viabilità di Montegalda è interessata principalmente dalle seguenti arterie:

- con direzione ovest-est dalla S.P. n. 20 "Bacchiglione",
- con direzione nord-sud dalla S.P. n. 21 "Grimana".

Il territorio comunale è interessato dall'attraversamento dell'autostrada "Valdastico Sud" A31 con casello a Montegaldella-Longare, posto a 5 Km, oltre al vicino casello di Grisignano di Zocco sulla A4 "Serenissima",

Percorsi e sentieri di interesse naturalistico – ambientale

Nel territorio di Montegalda sono presenti diversi percorsi ciclo – pedonali, alcuni realizzati e altri previsti dal PRG vigente o altra strumentazione urbanistica, che necessitano di una verifica, aggiornamento e loro interconnessione.

Tale obiettivo è stato intrapreso dal PAT soprattutto prevedendo ed indicando possibili connessioni tra gli stessi ed tra i vari beni o elementi di rilevante interesse ambientale o storico – monumentale presenti al fine di favorire ed incentivare la conoscenza e fruizione turistica e di ospitalità del Comune.

Scelte strategiche e Azioni di Piano

PAESE COMPATTO: RIDUZIONE DELLA FRAMMENTAZIONE E COMPLETAMENTO DEI CENTRI ABITATI.
Incentivare lo sviluppo di un "paese compatto" come principio di "contenimento del consumo di territorio riducendo la frammentazione del territorio e assicurando l'incremento della sua continuità (tipologie edilizie, parametri edificatori, altezze fabbricati, composizioni dei volumi, ecc.) e favorendo il completamento dei centri abitati esistenti, potenziando i servizi presenti.

PAESE SICURO: AUMENTO DELLA SICUREZZA.

Incentivare lo sviluppo di un "paese sicuro", nei confronti del sistema della mobilità (favorire lo sviluppo della mobilità lenta con la previsione di piste ciclabili e con realizzazione di rotatorie), oltre alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (impianti di videosorveglianza).

PAESE CONNESSO: POTENZIAMENTO DELLE TECNOLOGIE.

Incentivare lo sviluppo di un "paese connesso" con il potenziamento delle reti informatiche esistenti (reti mobili) e con la previsione di linee a fibre ottiche, anche a favore dell'industria, dell'artigianato del commercio e dell'agricoltura.

PAESE PULITO: RIDUZIONE IMPATTI SULL'AMBIENTE.

Incentivare lo sviluppo di un "paese pulito" favorendo lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale (potenziare i percorsi ciclabili, realizzazione di parcheggi-stalli per le bici, colonnine di ricarica per auto elettriche) e dell'utilizzo delle energie da fonti alternative sia nel contesto urbano (tetti fotovoltaici, ecc.) sia nella campagna (parchi fotovoltaici, biomassa, ecc.). Diminuire l'impatto inquinante causato dai flussi veicolari mediante la creazione di fasce di mitigazione lungo le principali infrastrutture (corridoi ecologici, aree di rimboschimento, ecc.). adesione al Patto dei Sindaci (Programma europeo "Convenant of Mayors"), impegnandosi a ridurre le emissioni di CO2 del 20% delle emissioni entro il 2020.

PAESE UNICO: VALORIZZAZIONE E CONOSCENZE DELLE IDENTITÀ.

Incentivare la valorizzazione e la conoscenza delle identità di Montegalda: ville, castelli, chiese, oratori e dimore storiche; percorsi culturali (sentiero fogazzariano e Villa Fogazzaro), percorsi ambientali (lungo Bacchiglione, sui colli di Montegalda o sui monti Berici), prodotti tipici locali (baccalà, formaggi bio di capra e pecora, grappa), difendendo e valorizzando i centri storici, potenziando i servizi ai cittadini (viabilità, parcheggi, illuminazione, parchi e attrezz. Pubbl. ecc.).

PAESE RIQUALIFICATO: RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE MEDIANTE IL RIUTILIZZO DELLE PARTI DEGRADATE E/O DISMESSE

E/O INCONGRUE. Preferire il recupero e la riqualificazione ambientale di fabbricati o porzioni di territorio degradate e/o dismesse e/o incongrue, o in loco o in altra sede ritenuta più idonea, consentendo altre destinazioni, sempre compatibili con la zona di appartenenza. ("casa-bottega" - turistico - ricettive). Favorire il recupero e la riqualificazione delle aree produttive, privilegiando le attività situate in zona propria concedendo la possibilità di ampliamenti funzionali subordinati alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale. favorire il trasferimento delle attività ubicate in zona impropria

PAESE IN SICUREZZA IDRAULICA.

Assicurare la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico (via Roi, via Vo' di Vanzo, via Monte Croce), prevedendo la realizzazione di opere di difesa idrogeologica a monte, atte a ridurre la portata idrica degli scolì consortili con il potenziamento delle idrovore e la straordinaria manutenzione delle chiaviche sul Bacchiglione. Assicurare che le nuove urbanizzazioni non producano un incremento dei coef. di deflusso, incompatibili con le capacità della rete scolante.

²Dimensionamento del PAT

Il PAT è dimensionato, per il decennio 2013 – 2022, considerando le esigenze, in termini di nuova edificabilità, rispetto a:

- a) Residenza;*
- b) commercio/direzionale del residenziale,*
- c) industria/artigianato;*
- d) commerciale/direzionale del produttivo.*

Le nuove potenzialità edificatorie (carico insediativo aggiuntivo) e gli standard urbanistici da soddisfare vengono indicate per ogni singolo ATO.

Il PAT viene dimensionato:

- sulla base delle esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2013 – 2022, facendo riferimento ai dati demografici forniti dal Comune, alle dinamiche di trasformazione territoriale in corso di redazione ed ai calcoli effettuati, per l'ottenimento dello sviluppo e incremento demografico del Comune;*

² Estratto dalle Norme Tecniche del PAT

- *tenendo conto della capacità insediativa residua del PRG vigente (Programmato di PRG – art. 16.4).*

Si rimanda alla Relazione di progetto per una migliore spiegazione e precisazione.

Il fabbisogno complessivo, che si traduce in un carico insediativo aggiuntivo, è indicato per ogni singola ATO di cui agli articoli seguenti.

Tale carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell'edificabilità residua prevista dal PRG vigente (Programmato di PRG – art. 16.4), escludendo quella legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, ovvero approvati e/o convenzionati. Sono inoltre escluse dal carico insediativo aggiuntivo, per le attività produttive, le zone già destinate a tale funzione all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali/produttive.

Per la residenza, in particolare:

- *il PI potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli ATO di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal PAT;*
- *in aggiunta al fabbisogno abitativo calcolato, sono comunque consentiti gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti alla data di adozione del PAT (fino ad un massimo di 50 mc per unità edilizia), senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti dal PI per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.*

Per le attività produttive esistenti, in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo calcolato, nel caso di attività produttive in zona impropria di cui all'art. 16.13 delle presenti norme, il PAT prevede:

- *una quota aggiuntiva specificatamente destinata ad eventuali adeguamenti e/o ampliamenti di dette attività;*
- *una ulteriore quota aggiuntiva specificatamente riservata ad eventuali trasferimenti di dette attività all'interno o in adiacenza a zone proprie classificate;*

nei modi e nelle quantità specificate agli artt. 16.13 e 24 a cui si rimanda.

In sede di PI relativamente al carico insediativo aggiuntivo produttivo indicato nelle specifiche Tabelle delle ATO ai sensi di quanto consentito dal PTCP si potrà valutare, secondo le esigenze produttive e socio economiche del momento la localizzazione più opportuna dell'ampliamento consentito, anche se non indicato puntualmente dal presente PAT, che dovrà comunque essere sempre in contiguità del consolidato produttivo esistente di cui all'art. 16.1 ed indicato come "ampliabile" o "non ampliabile" dal PTCP;

Inoltre il PAT specifica che il fabbisogno complessivo di nuovi spazi per attività produttive è composto indicativamente da:

- *una percentuale del 30% per spazi per il commercio e il direzionale di servizio al produttivo (rappresentati dal commercio all'ingrosso e direzionale in senso stretto) che va a collocarsi in ambiti funzionali specializzati produttivi ed è comprensivo della capacità insediativa residua del P.R.G. vigente (al netto dei progetti o piani attuativi approvati e convenzionati);*
- *una percentuale del 70% per spazi per il produttivo in genere (industria – artigianato).*

Tale suddivisione indicativa, che potrà essere meglio precisata in sede di PI, sempre nel rispetto del totale carico insediativo aggiuntivo e degli standards di legge, è riportata alle specifiche Tabelle del carico insediativo dell'ATO interessata.

³Dimensionamento e localizzazione degli insediamenti residenziali per Montegalda

Il P.A.T. verrà dimensionato sulla base delle esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2014-2023, facendo riferimento ai dati demografici forniti dal Comune ed ai calcoli sopra descritti, ottenendo uno sviluppo demografico pari ad un incremento di 760 abitanti.

Rifacendosi alle analisi sul volume procapite effettuato in precedenza (cap. 2.1.2) otteniamo che il volume necessario per soddisfare la domanda di abitazioni nel decennio, dovuta all'incremento degli abitanti, sarà:

- a. *Vol. Tot./ab. = Vol resid./ab. + Vol comm.-direz. del resid./ab. = 311,08 mc/ab*
- b. *Vol comm.-direz. del resid./ab. = Vol. Tot./ab. x 20% = 62,22 mc/ab*
- c. *Volume resid./ab. = Vol. Tot./ab. - Vol comm.-direz. del resid./ab. = 248,86 mc/ab*
- d. *Incremento demografico = 760 abitanti*
- e. *Volume abitativo residenziale = 760 ab x 248,86 mc/ab = 189.047,01 mc*

³ Estratto dalla Relazione di Progetto del PAT

f. Volume per attività commerciali e direzionali del residenziale = $760 \text{ ab} \times 62,22 \text{ mc/ab} = 47.261,75 \text{ mc}$

Superficie lorda di pavimento = $47.261,75 \text{ mc} / 3,20 \text{ ml} = 14.769,30 \text{ mq}$

g. Vol tot. abitativo res. comm. dir. = $189.047,01 \text{ mc} + 47.261,75 \text{ mc} = 236.308,76 \text{ mc}$

Fabbisogno volumetrico abitativo di P.A.T. e Programmato di PRG

Il P.A.T. considererà che per il prossimo decennio il fabbisogno abitativo per il Comune di Montegalda sarà pari a totali 236.308,76 mc.

Detto fabbisogno potrà essere soddisfatto utilizzando:

- la volumetria residua del P.R.G. vigente (Programmato di PRG);
- la volumetria aggiuntiva prevista dal P.A.T..
- In particolare, la volumetria residua del P.R.G. vigente (Programmato di PRG), è valutata:
- considerando il volume edificabile nelle aree libere, di completamento o espansione prive di strumento urbanistico attuativo qualora richiesto, ovvero con P.U.A. non approvato e convenzionato;
- escludendo il volume edificabile negli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati ed il volume edificabile nelle aree apparentemente già sature e quello teoricamente derivabile da possibili cambi d'uso in residenza.

Il Programmato di PRG, rappresentato nella Tav. 4 di PAT e di cui all'art. 16.4 delle NT, distinto per A.T.O. di P.A.T., attualmente è dato da:

ATO di PAT	Programmato PRG	
	ZTO	Vol mc
R1 Capoluogo	C2.1.3	4.056,00
	P.P. Centro Storico	21.561,00
	C2.2/4/5/6	35.280,00
	C2.2/13	16.200,00
	C2.1.4	16.259,00
tot		93.356,00
R2 Colzè	C2.9/C2.10/C2.11	19.200,00
	C2.7/C2.8	5.409,00
tot		24.609,00
P1 Area Produttiva Zocco- Ponzimiglio		0,00
tot		0,00
A1 Ambito agricolo- ambientale-paesaggistico di pianura e località Monte Croce	C2.2.3/1/2	3.238,00
tot		3.238,00
Tot Programmato PRG		121.203,00

Si specifica che nella maggior parte dei casi il fabbisogno edilizio per la residenza verrà soddisfatto nelle aree di completamento edilizio e di espansione del sistema insediativo, mediante:

- a) l'utilizzazione prioritaria delle aree residenziali già urbanizzate o in corso di urbanizzazione, definite come completamento insediativo, dove è possibile sia l'edificazione dei lotti ineditati, sia il recupero, l'ampliamento e la ricostruzione degli edifici esistenti;
- b) l'utilizzazione prioritaria di alcune aree con edifici dismessi ed in situazione di degrado, il cui recupero determinerà un processo di riqualificazione che estenderà gli effetti su tutta l'area circostante;
- c) l'urbanizzazione di nuove aree insediative, nelle quali l'edificazione verrà generalmente subordinata alla approvazione di Piani Urbanistici Attuativi.

La volumetria complessiva residenziale prevista viene distribuita tra gli A.T.O. in base ad una valutazione delle specifiche condizioni locali di accessibilità, vicinanza agli insediamenti esistenti, situazione ambientale, ecc..

Disposizioni per gli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.)

Gli Ambiti Territoriali Omogenei – ATO sono parti di territorio individuate in base a specifici caratteri geografici, fisico – ambientali e insediativi.

La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) di cui al titolo VII delle NTA del PAT integra le disposizioni generali per l'assetto del territorio, di cui al Titolo III.

Tale disciplina è organizzata all'art. 21 delle NTA del PAT in forma di schede, che si riferiscono alla disciplina dei singoli ATO, essa pertanto è articolata in:

- a) disposizioni generali, formulate per ciascun sistema di ATO;
- b) disposizioni specifiche, formulate per ciascun ATO, con un dimensionamento teorico dell'edilizia residenziale, calcolato sulla base dei criteri esposti nella Relazione di Progetto.

⁴Sistema A – Ambientale paesaggistico - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico

Il Sistema A – "A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico" è considerata dal PAT come una parte di territorio di interesse strategico principalmente per le funzioni agricolo-produttive e per gli aspetti naturalistico – ambientali del territorio.

Il Sistema A – è composto da diversi Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), di cui alla Tav. 4, quali:

- 1) ATO A.1 – Ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di pianura, località Monte Croce e collina vie Zozzo - Vegri;
- 2) ATO A.2 – Ambito agricolo – ambientale – paesaggistico del Bacchiglione;
- 3) ATO A.3 – Ambito agricolo – ambientale – paesaggistico collinare, costituito a suo volta da due ambiti collinari quali:
 - ATO A.3.1 – Ambito agricolo – ambientale – paesaggistico collinare – Fogazzaro;
 - ATO A.3.2 – Ambito agricolo – ambientale – paesaggistico collinare – Castello di Montegalda.

ATO A.1 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di pianura, località Monte Croce e collina vie Zozzo - Vegri

Identificazione

Superficie territoriale: 12.702.321 mq

L'A.T.O. A.1 comprende:

- l'ambito agricolo di pianura del territorio comunale di Montegalda caratterizzato principalmente da:

a) un'agricoltura di tipo estensivo, che si sviluppa in sistemi particellari colturali di media ed elevata estensione, caratterizzati da colture a medio reddito (come mais, frumento, soia, orzo) e dalla presenza di alcuni allevamenti avicoli, bovini, equini e caprini, anche di elevate dimensioni (si rimanda all'art. 9.11 delle presenti norme);

b) un paesaggio ad alta e media presenza di siepi e filari arborati (artt. 11.4, 11.5);

c) il paesaggio arboreo ripariale del Rio Settimo (art. 11.7) e da diversi corsi d'acqua secondari (art. 11.9);

d) i diversi percorsi di particolare interesse storico - naturalistico – ambientale (si rimanda all'art. 18.2 delle presenti norme);

e) vari edifici ed elementi di rilevante interesse storico – ambientale e monumentale quali: vincoli monumentali e Ville IRVV, come la Villa Feriani a Colzè e la Villa Fogazzaro Roi e relative pertinenze scoperte da tutelare (artt. 12.1 e 12.2) e Contesti figurativi (art. 12.4), la Villa già Palazzo Feriani, edifici di interesse storico – ambientale (art. 12.2) , parte del contesto figurativo del Castello Maltraverso (art. 12.4), il Museo Veneto delle Campane (MUVEC) di cui all'art. 12.3, Coni visuali di cui all'art. 11.11 relativi all'area di visuale limitrofa agli edifici di interesse storico – ambientale denominati Il Palazzon in via Settimo (art. 12.2) e parte dell'area di rispetto ambientale di cui all'art. 11.12;

f) parte del contesto figurativo n. 1 di Villa Chiericati – Roi ove all'art. 12.4 – Contesti figurativi delle Ville Venete ai punti 1 e 2 sono specificati particolari interventi per l'edificazione diffusa sita a sud –

⁴ Estratto dalle Norme Tecniche del PAT

ovest del capoluogo, lungo via G. Roi e la possibilità di modesto completamento del consolidato residenziale esistente sito tra via G. Roi e via M. Croce, essendo aree già urbanizzate e servite;

g) diversi ambiti di edificazione diffusa costituiti da addensamenti edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati che hanno perso i connotati connessi alla conduzione del fondo e hanno prevalentemente destinazioni residenziali e/o compatibili (si rimanda all'art. 16.2 delle presenti norme);

h) alcune aziende già sottoposte a procedura di SUAP (art. 16.5);

i) la zona agroindustriale lungo Via G. Roi dove è presente il Consorzio Agrario Agrinord, indicata in Tav. 4 come Area di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttiva di cui all'art. 16.1 delle presenti norme e dal PTCP alla Tav. 4.1.b come area produttiva non ampliabile ai sensi dell'art. 71 delle relative Norme;

j) dall'area indicata come Azione di riqualificazione e/o riconversione n. 2 -Zona agroindustriale in via Vegri di cui all'art. 16.6.2 che precede e cui si rimanda;

- il modesto ambito collinare sito tra via Zocco e via Vegri, confinante con la zona produttiva esistente e caratterizzato prevalentemente:

k) dall'area di rispetto ambientale di cui all'art. 11.12 e con visuali di cui all'art. 11.11;

l) dalla presenza di siepi e filari arborati di cui agli artt. 11.4 e 11.5;

m) dal percorso n. 9 Montegaldella-Montegalda-Grisignano-Camisano lungo via Zocco di cui all'art. 18.2.

Accessibilità

L'ATO A.1 è accessibile principalmente dalla SP 20 Bacchiglione e dalla SP 21 Grimana; è interessato dal tracciato dell'autostrada "Valdastico sud" A31 che attraversa a sud-ovest il territorio comunale.

Funzioni attribuite

a. Utilizzazioni e funzioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente;

b. funzioni a servizi pubblici;

c. funzioni residenziali e attività connesse all'attività agricola;

d. funzioni agricole da mantenere e potenziare anche favorendo l'integrazione di altre attività complementari all'attività agricola, quali per esempio:

- quelle relative al turistico-didattico-visitazionale-ricettivo di carattere culturale, ambientale-naturalistico, agriturismo, ospitalità rurale ed attività ludico sportive all'aperto e relative strutture di supporto volte anche al recupero e miglioramento degli edifici esistenti e allo sviluppo socio-economico;

- quelle relative alla valorizzazione, al recupero, al riordino morfologico, alla riqualificazione ed alla valorizzazione di manufatti di interesse storico culturale ed ambientale, come le corti, e di altri edifici esistenti, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12.2 che precede, rappresentativi delle connotazioni legate alle tradizioni locali con particolare interesse per la creazione di un circuito delle corti rurali, quali ambiti di valore storico da salvaguardare e da valorizzare come luoghi di accoglienza anche dedicati all'ecoturismo;

e. attività ricreative su spazi verdi, attrezzature per il tempo libero, ecc. finalizzate alla salvaguardia e riqualificazione del territorio aperto e sua fruizione compatibile, anche attraverso il miglioramento e potenziamento dei vari percorsi ciclo – pedonali di cui all'art. 18.2;

f. per la zona agroindustriale lungo Via G. Roi (ove è presente il Consorzio Agrario Agrinord) e sua possibilità di ampliamento consentito ai sensi dell'art. 71 delle Norme del PTCP (corrispondente al carico ins. aggiuntivo prod. previsto al par. 21.1.4 che segue), essendo indicata dallo stesso PTCP come area produttiva non ampliabile:

destinazione vigente (agroindustriale) con la possibilità anche di riconversione a destinazioni residenziali – commerciali – direzionali, quale continuazione del consolidato residenziale esistente e del Programmato di PRG lungo via M. Croce; si rimanda a quanto specificatamente indicato al par. 21.1.4 - Dimensionamento ATO A.1 che segue;

g. per la parte di area indicata come Azione di riqualificazione e/o riconversione n. 2 -Zona agroindustriale in via Vegri è fatto salvo quanto previsto dall'art. 16.6.2 che precede consentendo

utilizzazioni e funzioni di cui alle lett. a., b., c., d., e. sopra descritte. Si rimanda anche a quanto puntualmente specificato al par. 21.1.4 sotto;

h. per il completamento del consolidato residenziale esistente sito tra via G. Roi e via M. Croce, all'interno del limite fisico alla nuova edificazione indicato, destinazione residenziali e/o compatibili; si rimanda all'art. 12.4 – Contesti figurativi delle Ville Venete, punto 2.

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. A.1			
Residenziale	46.675,01 mc		
Commercio - Direzionale (del residenziale)	11.668,75 mc	3.646,49 mq	
		(S.L.P.)	
Industria - Artigianato		386,52 mq	
Commerciale - Direzionale (del produttivo)		165,65 mq	
Totale carico insediativo aggiuntivo	58.343,76 mc	4.198,66 mq	
Abitante teorico		249 mc	
Abitanti Residenti		1.460	
Abitanti teorici aggiunti		188	
Totale Abitanti teorici		1.648	
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza			
30 mq/abitante teorico			
Aree per servizi aggiuntive		5.640 mq	
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		49.440 mq	
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale			
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)			
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		3.812 mq	
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato			
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone			
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		39 mq	
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI			
Aree per servizi aggiuntive		9.491 mq	
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		53.291 mq	

Si specifica che:

a.1 il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l'ATO A1 pari a 552,17 mq corrisponde al 5% della superficie territoriale produttiva esistente della Zona indicata dal PTCP quale "Aree produttive non ampliabili" nella Tav. 4.1.b e ai sensi dell'art. 71 delle relative Norme, classificata dal PRG vigente come Zona D4 agroindustriale e sita Via G. Roi (ove è presente il Consorzio Agrario Agrinordest) di sup. terr. pari a 11.043,48 mq.

In sede di PI potranno essere valutate, secondo le esigenze produttive e socio economiche del momento, come specificato all'art. 20.1 – Dimensionamento la localizzazione più opportuna dell'ampliamento consentito, anche se non indicato puntualmente dal presente PAT, che dovrà comunque essere sempre in contiguità del consolidato produttivo esistente di cui all'art. 16.1;

a.2 Potrà inoltre essere valutata la possibilità anche di riconversione a destinazioni residenziali – commerciali – direzionali; in tal caso il PI:

- dovrà indicare lo strumento attuativo, privilegiando l'attuazione con Piano Urbanistico Attuativo Unitario, le modalità di trasformazione urbanistica dell'area, le tipologie edilizie e la volumetria massima riconosciuta da riutilizzare e/o da riconoscere a Credito Edilizio, gli standards e le opere di urbanizzazione necessarie, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e disciplinando le destinazioni d'uso che potranno essere prevalentemente residenziali – commerciali – direzionali e compatibili;

- dovrà disciplinare gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo.

Si specifica che l'ampliamento del 5% della superficie territoriale produttiva esistente ammesso dal PTCP sopra menzionato è consentito e contemplato solo qualora l'area sarà riconfermata come produttiva (lett. a.1 sopra); pertanto nel caso di attuazione della strategia alternativa di riconversione (lett. 1.2 sopra) non potrà essere previsto e contemplato l'ampliamento del 5% della superficie territoriale produttiva esistente.

b. per l'area indicata come Azione di riqualificazione e/o riconversione n. 2 - Zona agroindustriale in via Vegri di cui all'art. 16.6.2 che precede che ha le seguenti caratteristiche:

1. sup. terr. totale di 23.471,85 mq;

2. sita in ATO A1;

3. classificata dal PRG come ZTO D4 agroindustriale;

4. indicata dal PTCP come "Aree produttive ampliabili" nella relativa Tav. 4.1.b e ai sensi dell'art. 67 delle relative Norme, e pertanto con possibilità di ampliamento del 10% pari a totali 2.347,17 mq; in attuazione della possibilità indicata dal PAT di non riconfermare la classificazione a ZTO D4 agroindustriale e recuperare e ricollocare la relativa superficie di destinazione produttiva con il suo ampliamento consentito dal PTCP nelle aree di possibile sviluppo produttivo previste dal P.A.T., in ATO P1, la superficie territoriale (23.471,85 mq) ed il relativo ampliamento consentito di cui al punto 4. sopra (2.347,17 mq), vengono computate in ATO P1, come meglio specificato al par. 23.1.4 Dimensionamento ATO P1;

c. il carico insediativo aggiuntivo totale residenziale previsto per l'ATO A1 di 57.143,76 mc è dato da:

- 3.238,00 mc di Programmato di PRG (art. 16.4) relativo alla Zona classificata dal PRG come ZTO C2 di Monte Croce;

- 53.905,76 mc di previsto PAT comprensivo dei 2.100 mc per il completamento del consolidato residenziale esistente sito tra via G. Roi e via M. Croce, essendo area già urbanizzata e servita, all'interno del limite fisico alla nuova edificazione indicato (art. 16.3), come meglio specificato all'art. 12.4 - Contesti figurativi delle Ville Venete, punto 2.

ATO A.2 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico del Bacchiglione

Identificazione

Superficie territoriale: 2.075.088 mq

L'A.T.O. A.2 comprende la fascia sinistra del Bacchiglione presente sul territorio comunale di Montegaldà caratterizzato principalmente da:

a) il corso d'acqua principale del Bacchiglione (artt. 7.2, 11.9) e dal relativo ambito fluviale (art. 11.8);

b) ambito di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e valorizzare (art.59 PTCP) di cui all'art. 11.2;

c) alcuni tra i sentieri di particolare interesse naturalistico – ambientale quale in particolare il n. 1 del Bacchiglione, il n. 7 itinerario turistico pedonale e/o ciclabile del Bacchiglione di cui all'art. 18.2 e indicati anche come Piste ciclabili di 1° livello (PTCP) di cui all'art. 18.3;

d) parte dei tre contesti figurativi delle Ville Venete di cui all'art. 12.4;

e) dal progetto strategico del Parco Fluviale del Bacchiglione di cui al relativo art. 16.7;

f) Azione di riqualificazione e/o riconversione n. 1 relativa al recupero del magazzino idraulico in area golenale del Bacchiglione di cui all'art. 16.6.1;

g) elementi della Rete Ecologica di cui ai relativi artt. 17.3.

Accessibilità

L'ATO A.2 è accessibile principalmente dalla SP 20 Bacchiglione e dai percorsi lungo l'argine del fiume Bacchiglione.

Funzioni attribuite

a. Utilizzazioni e funzioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente;

b. funzioni a servizi pubblici, come quelle previste e collegate al progetto strategico del Parco Fluviale del Bacchiglione di cui al relativo art. 16.7;

- c. funzioni residenziali e attività connesse all'attività agricola;
d. funzioni agricole da mantenere e potenziare anche favorendo l'integrazione di altre attività complementari all'attività agricola, quali per esempio quelle relative al turistico-didattico-visitazionale di carattere ambientale-naturalistico;
e. attività ricreative su spazi verdi, attrezzature per il tempo libero, attività ludico sportive all'aperto e relative strutture di supporto, ecc. finalizzate alla salvaguardia e riqualificazione del territorio e sua fruizione compatibile, anche attraverso il miglioramento e potenziamento dei vari percorsi ciclo - pedonali di cui all'art. 18.2.

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. A.2			
Residenziale	0,00 mc		
Commercio - Direzionale (del residenziale)	0,00 mc	0,00 mq	
		(S.L.P.)	
Industria - Artigianato		0,00 mq	
Commerciale - Direzionale (del produttivo)		0,00 mq	
Totale carico insediativo aggiuntivo	0,00 mc	0,00 mq	
Abitante teorico		249 mc	
Abitanti Residenti		8	
Abitanti teorici aggiunti		0	
Totale Abitanti teorici		8	
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza			
30 mq/abitante teorico			
Aree per servizi aggiuntive		0 mq	
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		240 mq	
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale			
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)			
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		0 mq	
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato			
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone			
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq	
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI			
Aree per servizi aggiuntive		0 mq	
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		240 mq	

ATO A.3.1 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico collinare Fogazzaro

Identificazione

Superficie territoriale: 831.433 mq

L'A.T.O. A.3.1 comprende l'ambito collinare del Monte Croce, del Monte Lungo e del Monte Roccolo, posto in loc. Monte Croce e a nord della Villa Chiericati, Fogazzaro, Roi, Colbacchini, caratterizzato principalmente:

- da alcune aree a bosco di cui all'art. 11.1 e dalla presenza di siepi e filari arborati di cui all'art. 11.4;
- dall'area di rispetto ambientale di cui all'art. 11.12 e Coni visuali di cui all'art. 11.11 verso la Villa Chiericati Roi;
- quasi totalmente dal Contesto figurativo di Villa Chiericati, Fogazzaro, Roi, Colbacchini di cui all'art. 12.4;
- dai percorsi n. 3 Sentiero Fogazzariano e n. 12 pedonale del Monte Roccolo di cui all'art. 18.2;

e) *quasi totalmente dal Corridoio ecologico principale da PTRC di cui al relativo art. 17.3.1.*

Accessibilità

L'ATO A.3.1 è accessibile principalmente dalla SP 20 Bacchiglione, da via Fogazzaro e via Monte Croce.

Funzioni attribuite

Utilizzazioni e funzioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente, tra le quali in particolare funzioni a servizi pubblici e funzioni residenziali e attività connesse all'attività agricola, soprattutto nel rispetto di quanto consentito per l'area di rispetto ambientale di cui all'art. 11.12, per i Coni visuali di cui all'art. 11.11 e per i contesti figurativi delle Ville Venete di cui all'art. 12.4 delle presenti norme e a cui si rimanda.

ATO A.3.2 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico collinare castello di Montegalda

Identificazione

Superficie territoriale: 350.062 mq

L'A.T.O. A.3.2 comprende l'ambito collinare del Monte della Morte e del Castello Maltraverso, Grimani, Sorlini, caratterizzato principalmente:

a) dal vincolo monumentale e Villa IRVV del Castello Maltraverso (artt. 12.1, 12.2) e relative pertinenze scoperte da tutelare (art. 12.2) e contesto figurativo Ville Venete n. 2 di cui all'art. 12.4;

b) dal centro storico di cui all'art. 8.3;

c) dall'area di rispetto ambientale di cui all'art. 11.12 e Coni visuali di cui all'art. 11.11 e con visuali da PTCP (art. 11.13);

d) alcune aree a bosco di cui all'art. 11.1 e dalla presenza di siepi e filari arborati di cui all'art. 11.5;

e) quasi totalmente dal Corridoio ecologico principale da PTRC di cui al relativo art. 17.3.1. f) dai percorsi n. 8 Itinerario del Castello e n. 9 Montegaldella-Montegalda-Grisignano-Camisano di cui all'art. 18.2;

g) una piccola area edificata a destinazioni principalmente residenziali localizzata nel lato nord – ovest dell'ATO.

Accessibilità

L'ATO A.3.2 è accessibile principalmente dalla SP 21 Grimana e da via Castello.

Funzioni attribuite

Utilizzazioni e funzioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente, tra le quali in particolare funzioni a servizi pubblici e funzioni residenziali e attività connesse all'attività agricola, soprattutto nel rispetto di quanto consentito per l'area di rispetto ambientale di cui all'art. 11.12, per i Coni visuali di cui all'art. 11.11 e per i contesti figurativi delle Ville Venete di cui all'art. 12.4, per il centro storico di cui all'art. 8.3 e specificatamente per il Vincolo monumentale del Castello di cui all'art. 7.3 e 12.1 delle presenti norme e a cui si rimanda.

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. A.3			
Residenziale	0,00 mc		
Commercio - Direzionale (del residenziale)	0,00 mc	0,00 mq	
		(S.L.P.)	
Industria - Artigianato		0,00 mq	
Commerciale - Direzionale (del produttivo)		0,00 mq	
Totale carico insediativo aggiuntivo	0,00 mc	0,00 mq	
Abitante teorico		249 mc	
Abitanti Residenti		108	
Abitanti teorici aggiunti		0	
Totale Abitanti teorici		108	
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza			
30 mq/abitante teorico			
Aree per servizi aggiuntive		0 mq	
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		3.240 mq	
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale			
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)			
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		0 mq	
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato			
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone			
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq	
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI			
Aree per servizi aggiuntive		0 mq	
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		3.240 mq	

Sistema R – Insediativo - Residenziale - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo – residenziale

Il Sistema R – "A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo-residenziale" è considerato dal PAT come una parte di territorio di interesse strategico principalmente per le funzioni residenziali, commerciali e di servizio, oltre che per gli aspetti storico-culturali legati agli insediamenti.

Il Sistema R è costituito dal residenziale di interesse culturale e dal residenziale integrato ed è composto da due Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), di cui alla Tav. 4, quali:

1. ATO R1 – Capoluogo;
2. ATO R2 – Colzè;

costituiti da singole specificità e caratteristiche di cui ai successivi articoli.

Art. 22.1 - ATO R.1 Capoluogo

Identificazione

Superficie territoriale: 823.921 mq

L'A.T.O. R.1 comprende principalmente il centro storico e l'area urbana consolidata limitrofa del capoluogo di Montegalda ed è caratterizzato principalmente da:

- a) il centro storico di cui all'art. 8.3;
- b) il vincolo monumentale e Villa I.R.V.V. n. 3 - Villa Gualdo (artt. 12.1 e 12.2) quale sede comunale;
- c) vari edifici di interesse storico – ambientale (art. 12.2);
- d) il consolidato residenziale (art. 16.1) ed il limitrofo programmato di PRG (art. 16.4);

- e) l'area di possibile sviluppo dal programmato di PRG verso nord e fino ai limiti dell'ATO e dei limiti fisici alla nuova edificazione indicati (artt. 16.3, 16.4);*
- f) i percorsi n. 5 itinerario Terra – Tavola GAL e n. 9 Montegaldella – Montegalda – Grisignano – Camisano indicato anche come Pista ciclabile di II livello (PTCP) (artt. 18.2, 18.4);*
- g) i Coni visuali (art. 11.11) e area di rispetto ambientale (art. 11.12) verso il Castello;*
- h) parte del contesto figurativo n. 2 del Castello Maltraverso e relativi coni visuali PTCP (artt. 12.4, 11.13);*
- i) alcune aree a servizi non attuate, non in proprietà o non in uso del Comune in recepimento al vigente PRG (art. 16.9);*
- j) le possibili aree a servizio di progetto di PAT n. 1 Aree di interesse pubblico via Fradellin e n. 2 Ampliamento area di pertinenza della Casa di riposo Orazio Lampertico di cui all'art. 16.9;*
- k) l'area indicata come Azione di riqualificazione e/o riconversione n. 3 Riconversione Scuola Elementare di via Cattaneo di cui all'art. 16.6.3.*

Accessibilità

L'ATO R.1 è accessibile principalmente dalla S.P. 21 Grimana – Via Zocco.

Funzioni attribuite

- a. Utilizzazioni e funzioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente;*
- b. funzioni prevalentemente residenziali da mantenere e potenziare, favorendo l'integrazione delle residenze con attività economiche, turistico – ricettive e di servizio compatibili (attività commerciali al dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio ecc.) volte al miglioramento della qualità abitativa degli insediamenti ed allo sviluppo socio – economico e turistico;*
- c. possibilità di attività commerciali e artigianali compatibili e, se necessario, il reperimento di aree a standard;*
- d. funzioni di servizio a scala urbana;*
- e. funzioni scolastiche e in genere funzioni di servizio urbano con potenziamento dei servizi urbani e con priorità alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio – economiche, per il tempo libero, ricettive, pubblici esercizi, alberghiere, ecc.*

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.1			
Residenziale	106.684,80 mc		
Commercio - Direzionale (del residenziale)	26.671,20 mc	8.334,75 mq	
		(S.L.P.)	
Industria - Artigianato		0,00 mq	
Commerciale - Direzionale (del produttivo)		0,00 mq	
Totale carico insediativo aggiuntivo	133.356,00 mc	8.334,75 mq	
Abitante teorico		249 mc	
Abitanti Residenti		1.372	
Abitanti teorici aggiunti		429	
Totale Abitanti teorici		1.801	
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza			
30 mq/abitante teorico			
Aree per servizi aggiuntive		12.870 mq	
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		54.030 mq	
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale			
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)			
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		8.335 mq	
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato			
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone			
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq	
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI			
Aree per servizi aggiuntive		21.205 mq	
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		62.365 mq	

Si specifica che il carico insediativo aggiuntivo totale residenziale previsto per l'ATO R1 di 133.356,00 mc è dato da:

- 93.356,00 mc di Programmato di PRG (art. 16.4);
- 40.000,00 mc di previsto PAT.

ATO R.2 Colzè

Identificazione

Superficie territoriale: 177.115 mq

L'A.T.O. R.2 è relativa alla frazione di Colzè che comprende principalmente il centro urbano a destinazioni prevalentemente residenziali e compatibili, caratterizzato principalmente da:

- a) il centro storico di cui all'art. 8.3;
- b) il vincolo monumentale e Villa IRVV n. 4 Villa Scroffa (artt. 12.1 e 12.2);
- c) alcuni edifici di interesse storico - ambientale (art. 12.2);
- d) il consolidato residenziale (art. 16.1) ed il limitrofo programmato di PRG (art. 6.4);
- e) l'area di possibile sviluppo dal programmato di PRG verso nord e fino ai limiti dell'ATO e dei limiti fisici alla nuova edificazione indicati (artt. 16.3, 16.4);
- f) parte del Contesto figurativo n. 3 di Villa Feriani e la possibilità per l'area libera interessata dallo stesso Contesto e all'interno del perimetro della presente ATO R2, di poter prevedere un modesto completamento del consolidato residenziale esistente, fino ad una volumetria massima di 1.500 mc, esclusivamente al fine di atterrare l'eventuale Credito Edilizio che potrà essere riconosciuto previo intervento di demolizione del fabbricato, già peraltro previsto dal PRG vigente, della stessa proprietà dell'area in oggetto, sito in ciglio stradale lungo via Borgo in centro Colzè, al fine della messa in

sicurezza della strada medesima, come meglio specificato al punto 4 dell'art. 12.4 - Contesto figurativi delle Ville Venete a cui si rimanda;

g) il contesto figurativo n. 4 di Villa Scroffa (art. 12.4);

h) il percorso n. 2 Itinerario del Porto di Colzè n. 5 Itinerario Terra Tavola GAL (art. 18.2);

i) aree a servizi non attuate, non in proprietà o non in uso del Comune in recepimento al vigente PRG (artt. 16.9).

Accessibilità

L'ATO R.2 è accessibile principalmente tramite la SP 20 Bacchiglione – Via Borgo.

Funzioni attribuite

a. Utilizzazioni e funzioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente;

b. funzioni prevalentemente residenziali da mantenere e potenziare, favorendo l'integrazione delle residenze con attività economiche, turistico – ricettive e di servizio compatibili (attività commerciali al dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio ecc.) volte al miglioramento della qualità abitativa degli insediamenti ed allo sviluppo socio – economico e turistico;

c. possibilità di attività commerciali e artigianali compatibili e, se necessario, il reperimento di aree a standard;

d. funzioni di servizio a scala urbana;

e. funzioni scolastiche e in genere funzioni di servizio urbano con potenziamento dei servizi urbani e con priorità alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio – economiche, per il tempo libero, ricettive, pubblici esercizi, alberghiere, ecc.

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.2			
Residenziale	35.687,20	mc	
Commercio - Direzionale (del residenziale)	8.921,80	mc	2.788,06 mq
			(S.L.P.)
Industria - Artigianato			0,00 mq
Commerciale - Direzionale (del produttivo)			0,00 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	44.609,00	mc	2.788,06 mq
Abitante teorico			249 mc
Abitanti Residenti			317
Abitanti teorici aggiunti			143
Totale Abitanti teorici			460
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza			
30 mq/abitante teorico			
Aree per servizi aggiuntive			4.290 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)			13.800 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale			
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)			
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale			2.788 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato			
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone			
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato			0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI			
Aree per servizi aggiuntive			7.078 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)			16.588 mq

Si specifica che il carico insediativo aggiuntivo totale residenziale previsto per l'ATO R2 di 44.609,00 mc è dato da:

- 24.609,00 mc di Programmato di PRG (art. 16.4);
- 20.000,00 mc di previsto PAT composti da: 18.500,00 mc di espansione prevista dal PAT + 1.500 mc di Credito edilizio da atterrare nell'area libera interessata dallo Contesto figurativo n. 3 e all'interno del perimetro della presente ATO R2 quale modesto completamento del consolidato residenziale esistente, come meglio specificato al punto 4 dell'art. 12.4 - Contesto figurativi delle Ville Venete a cui si rimanda.

Sistema P – Insediativo - Produttivo - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo – produttivo

Il Sistema P – "A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo-produttivo" è considerato dal PAT come una parte di territorio di interesse strategico principalmente per le funzioni produttive, industriali, commerciali e direzionali.

Il Sistema P è composto da un solo Ambito Territoriale Omogenei (ATO), di cui alla Tav. 4, denominato ATO P.1 – Area produttiva Zocco-Ponzimiglio costituito da singole specificità e caratteristiche di cui al successivo articolo.

A.T.O. P.1 – Area produttiva Zocco-Ponzimiglio

Identificazione

Superficie territoriale: 740.625 mq

L'ATO P.1 è localizzato ai confini est del Comune, lontano dagli insediamenti residenziali, lungo via Zocco, via del Lavoro, via Ponzimiglio e via dell'Artigianato e costituito principalmente:

- a) *dalla zona industriale – commerciale - artigianale esistente e relative possibili espansioni indicate dal PAT ai sensi del PTCP, localizzata principalmente ad est di via Zocco, in via Ponzimiglio, in via Del Lavoro e in via dell'Artigianato;*
- b) *dall'area lungo e ad ovest di via Zocco, pressoché prospiciente alla zona produttiva di cui alla lett. a) sopra, rappresentata da diversi fabbricati a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, classificati dal vigente PRG come Attività produttive esistenti nelle Zone A, B, C, E di cui all'art. 39 delle relative N.T.A. in quanto localizzati in zona agricola e disciplinati all'art. 16.13 - Criteri per gli interventi per le attività produttive in zona impropria a cui si rimanda;*
- c) *da alcune aziende già sottoposte a procedura di SUAP (art. 16.5);*
- d) *dai percorsi n. 9 Montegaldella – Montegalda – Grisignano – Camisano e n. 10 ciclabile Ponzimiglio di cui all'art. 18.2.*

Accessibilità

L'ATO P.1 è accessibile principalmente dalla SP 21 Grimana – via Zocco e da via del Lavoro, via Ponzimiglio e via dell'Artigianato.

Funzioni attribuite

Utilizzazioni e funzioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente. In particolare è consentito:

- a. *l'insediamento di attività artigianali ed industriali, nonché attività commerciali e di complemento alle attività produttive, agroindustriali;*
- b. *eventuali funzioni "rare" necessarie alle imprese, quali la ricerca, l'innovazione, il marketing, la finanza ecc..;*
- c. *piccole e medie strutture di vendita;*
- d. *centro Servizi all'impresa, attività ricettive legate prevalentemente al turismo d'affari;*
- e. *funzioni residenziali per il proprietario o per il personale di custodia delle attività produttive;*
- f. *funzioni di pubblico interesse.*

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. P.1			
Residenziale	0,00	mc	
Commercio - Direzionale (del residenziale)	0,00	mc	0,00 mq
			(S.L.P.)
Industria - Artigianato			39.887,91 mq
Commerciale - Direzionale (del produttivo)			17.094,82 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	0,00	mc	56.982,72 mq
Abitante teorico			249 mc
Abitanti Residenti			121
Abitanti teorici aggiunti			0
Totale Abitanti teorici			121
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza			
30 mq/abitante teorico			
Aree per servizi aggiuntive			0 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)			3.630 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale			
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)			
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale			17.095 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato			
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone			
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato			3.989 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI			
Aree per servizi aggiuntive			21.084 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)			24.714 mq

Si specifica che il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l'ATO P.1 pari a 56.982,72 mq è costituito:

- a. dall'ampliamento consentito per la Zona produttiva esistente, che il PTCP in Tav. 4.1.b ed ai sensi all'art. 67 delle Norme la indica come area produttiva ampliabile, pari al 10% della superficie territoriale esistente di 311.636,89 mq e pertanto di 31.163,69 mq;
 - b. dal possibile recupero e ricollocazione della superficie produttiva attualmente classificata dal PRG vigente come ZTO D4 agroindustriale in via Vegri e indicata dal PAT come Azione di riqualificazione e/o riconversione n. 2 - Zona agroindustriale in via Vegri di cui all'art. 16.6.2 che precede di sup. terr. di 23.471,85 mq ed il relativo ampliamento consentito dal PTCP pari al 10 % delle sup. terr. (essendo indicata dallo stesso in Tav. 4.1.b come area produttiva ampliabile ai sensi dell'art. 67 delle relative norme) pari a 2.347,19 mq, e pertanto di totali mq totali di 25.819,04 mq.
- Per le attività produttive fuori zona si rimanda a quanto previsto dall'art. 16.13 - Criteri per gli interventi per le attività produttive in zona impropria e al successivo art. 24 - Riepilogo dimensionamento ATO e Standard, art. 31, L.R. 11/2004.

Ambiti Territoriali Omogenei		Superficie Territoriale	Incremento Demografico al 2022			Carico Insediativo Aggiuntivo Residenziale			Carico Insediativo Aggiuntivo Produttivo		Standard Urbanistici Aggiuntivi			Riepilogo Standard Urbanistici		
			Residenti	Abitanti teorici aggiuntivi	Totale Abitanti Teorici	Residenziale	Commerciale Direzionale del residenziale		Commerciale Direzionale del produttivo (pari a 30%)	Industriale Artigianale pari a 70% del Tot)	Residenziali Aggiuntivi	Commerciale Direzionale	Industriale Artigianale	Residenziali Complessivi compreso esistente	Totale Standard Richiesti	Standards Esistenti e previsti PRG
							Volume	Volume								
						Compressiva	248,86	Volume	Volume	Sup. lorda Pavimento	Superficie Zona	Superficie Zona	30 mq/ab.	100mq/100mq S.l.p.	10mq/100mq Sup. zona	30 mq/ab.
		mq	n.	n.	n.	mc	mc	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq
Montegalda	A.1	12.702.321	1.460	188	1.648	46.675	11.669	3.646	166	387	5.640	3.812	39	49.440	53.291	51.624
	A.2	2.075.088	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	30.452
	A.3	1.181.495	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	3.240	3.240	6.791
	R.1	823.921	1.372	429	1.801	106.685	26.671	8.335	0	0	12.870	8.335	0	54.030	62.365	131.209
	R.2	177.115	317	143	460	35.687	8.922	2.788	0	0	4.290	2.788	0	13.800	16.588	20.412
	P.1	740.625	121	0	121	0	0	0	10.053	23.458	0	10.053	2.346	3.630	16.029	38.209
	Totale	17.700.565	3.386	760	4.146	189.047	47.262	14.769	10.219	23.844	22.800	24.988	2.385	124.380	151.753	278.697

Riepilogo dimensionamento ATO e Standard

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ALLA PIANIFICAZIONE SUPERIORE E VALUTAZIONI TECNICHE

La Provincia di Vicenza ha esaminato gli elaborati del PAT predisposti dal Comune per l'adozione, formalizzando la propria istruttoria nel parere preliminare all'adozione inviato con nota del dirigente prot. n. 77229 del 05/11/2014, in cui è stata effettuata anche la verifica di compatibilità con il PTCP vigente, indicando alcune puntuali precisazioni e integrazioni degli elaborati.

Il Comune ha provveduto ad adeguare gli elaborati di piano preliminarmente all'adozione da parte del Consiglio Comunale.

Di seguito, in sintesi, la verifica di compatibilità al piano provinciale.

VERIFICA COMPATIBILITÀ CON IL PTCP VIGENTE

Si dà atto che la Relazione Tecnica del PAT contiene un apposito capitolo di inquadramento del territorio comunale in riferimento alla pianificazione di livello superiore (PTCP e PTRC).

1. **FRAGILITÀ**

rif: tav. 2, 3; Norme titolo II

Si prende atto del parere del Genio Civile prot. n. 452010 del 28/10/2014, favorevole subordinatamente all'osservanza di specifiche prescrizioni da recepire nel nuovo strumento urbanistico e nelle successive fasi della pianificazione.

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "**Piano delle Acque**" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Per gli aspetti geologici il Comune si è confrontato con gli uffici provinciali nella fase di copianificazione che ha preceduto l'adozione del PAT.

Con riferimento alla nota prot. n. 77229 del 05/11/2014, con cui il dirigente del Settore Urbanistica ha inviato l'istruttoria degli uffici provinciali, si ravvisa la necessità di integrare la normativa dell'art. 13 - Compatibilità geologica, con

l'inserimento del seguente paragrafo 13.2.4, non presente nel testo adottato per mero errore materiale:

**Art 13.2.4 Aree contraddistinte dalla sigla PAI e zone di attenzione geologica
Aree contraddistinte dalla sigla PAI**

Si tratta delle aree classificate a pericolosità idraulica P1 dal Piano di Assetto Idrogeologico PAI, approvato con DPCM 31 novembre 2013, redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Brenta-Bacchiglione. In tali aree si impone il rispetto delle specifiche norme tecniche del PAI stesso.

Zone di attenzione geologica

Per quanto concerne la pericolosità geologica, Il PAI individua puntualmente alcune segnalazioni di dissesto derivanti dall'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia IFFI.

Tali individuazioni puntuali costituiscono "zona di attenzione geologica" ai sensi dell'art. 5 delle norme tecniche del PAI e saranno oggetto di verifica in sede di redazione del PAT ai sensi del comma 4 del citato articolo. Le suddette verifiche, trasmesse al competente ufficio Regionale, porteranno alla definizione del grado di pericolosità di tali "zone di attenzione geologica" od al loro stralcio. I relativi provvedimenti della competente Autorità di Bacino dovranno essere recepiti negli elaborati del PAT. Tale recepimento non costituirà variante al PAT.

Fino al suddetto recepimento, per interventi diretti o tramite PUA sui quali gravasse la pericolosità relativa alle "zone di attenzione geologica", dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 5 ed 8 delle norme tecniche del PAI.

Aree degradate per presenza storica di rifiuti (tav. 2, art. 12 Norme)

Il PTCP non segnala nel territorio comunale di Montegalda la presenza di aree degradate per presenza storica di rifiuti.

Si ricorda che l'art. 12 delle Norme del PTCP stabilisce che:

- *Al rinvenimento di siti in cui, precedentemente all'entrata in vigore della normativa sui rifiuti (DPR 915/82) venivano depositati e sono ancora presenti rifiuti, i proprietari dell'area, i loro attuali gestori, o in via sostitutiva i Comuni territorialmente competenti, devono, oltre a individuare la precisa estensione areale e volumetrica, avviare un'indagine ambientale atta a verificare il possibile rischio ambientale ed igienico sanitario derivanti dalla loro presenza.*
- *I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere conto dei risultati delle indagini di cui sopra e garantire l'attuazione delle misure necessarie per evitare rischi di natura igienico sanitaria ed ambientale.*
- *Per i siti già individuati dal PTCP nella tav. 2 e per quelli di nuovo rinvenimento di cui alla lett. a) del presente comma, dovranno essere attuate misure per la verifica del rischio ambientale e igienico-sanitario derivante dalla presenza dei rifiuti storicamente depositati ai sensi della normativa vigente.*

Cave (tav. 2, art. 13 Norme)

Il competente Servizio Cave Aria Rumore della Provincia, con nota prot. 52916 del 29/07/2014, ha espresso le proprie considerazioni di cui il Comune ha tenuto debito conto ai fini dell'adozione del PAT.

Aree Carsiche

L'area carsica è una porzione di territorio che, per le particolarità litologiche delle rocce affioranti, potenzialmente soggette a fenomeni di dissoluzione per l'azione delle acque superficiali e sotterranee, può essere caratterizzata da morfologie proprie del carsismo, con

presenza di tipiche forme di erosione, tra le quali anche aspetti di erosione sotterranea, con formazione di grotte talora di grandi dimensioni. Le principali evidenze del carsismo sono riconducibili a grotte, doline, forme di corrosione superficiale delle rocce carbonatiche, comprensivi della flora e della fauna insediate in tali aree.

La potenziale carsificabilità del territorio comunale dovrà essere confermata dall'esistenza di effettivi rilevanti indizi dell'azione del carsismo, affinché l'area sia classificata come carsica.

In riferimento allo specifico territorio comunale di Montegalda, si riporta la denominazione dell'area carsica specifica di appartenenza:

Gruppo Montuoso: Versante sud-orientale Est
Sigla **BR02_VI bis**

Si richiamano di seguito le direttive per le aree carsiche riportate all'art. 14 delle Norme del PTCP:

1. *Lo strumento urbanistico comunale recepisce le aree carsiche identificate dal PTCP nella relazione e nella tav. 3 "Sistema ambientale".*
2. *I Comuni, in sede di pianificazione, dettagliano le aree carsiche mediante la compilazione di apposite schede e l'elaborazione di cartografie atte alla loro perimetrazione, avvalendosi nello specifico di studi idrogeologici di dettaglio.*
3. *I Comuni, di concerto con Regione e Provincia, dettano apposita normativa per la loro conservazione e valorizzazione.*

Si dà atto che il PAT (rif. art. 11.14 NT) recepisce le "aree carsiche" identificate dal PTCP e riporta come invarianti geologico - ambientali gli elementi morfologici puntuali da considerare potenziali indizi del fenomeno carsico (grotte carsiche), demandando al PI la puntuale delimitazione dei siti recepiti e la individuazione delle soluzioni volte alla tutela e conservazione quali potenziali indicatori del fenomeno geologico ambientale come "carsismo".

Aree di emergenza per la Protezione Civile (art. 15 Norme)

Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, si fa presente che, qualora l'attuazione delle strategie del PAT preveda in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee.

Il Settore Protezione Civile della Provincia ha inviato il proprio parere prot. 51182 del 28/07/2015, che si allega al presente, e di cui il Comune terrà conto ai fini dell'approvazione del PAT in sede di Conferenza di Servizi.

2. SISTEMA AGROFORESTALE

rif: tav. 3, 5; Norme titolo III

Aree Rurali

Il PTCP recepisce la suddivisione del territorio rurale effettuata dal PTRC distinguendo le seguenti quattro categorie di aree agricole:

- Aree di agricoltura periurbana;
- Aree agropolitane;
- Aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili);
- Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa ;

Nel territorio comunale si individuano due classi di aree agricole: aree agropolitane e aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili). Si rimanda al capitolo "aspetti agro-ambientali" del presente parere.

Zone agricole di particolare pregio

Il PTCP non segnala la presenza di zone agricole di particolare pregio nell'ambito del territorio comunale.

3. PREVENZIONE INQUINAMENTO

rif: Norme titolo IV

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dall'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche, cui il PI dovrà dare attuazione, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PAT.

Direttive per le aree di ricarica della falda

Il territorio del comune di Montegalda non ricade nell'area di ricarica della falda così come riportata nel Quadro Conoscitivo del PTCP.

Geotermia

Visto l'art. 29.5 delle Norme del PTCP relativamente agli impianti di scambio termico chiuso ed aperto, si richiama il "regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

4. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

rif: tav. 2; Norme titolo V

Non sono individuate nel territorio comunale o in aree confinanti aziende che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 s.m.i. Il Comune dovrà verificare l'eventuale presenza nei territori dei comuni limitrofi appartenenti ad altra provincia di aziende a rischio di incidente rilevante le cui aree a rischio possano interessare il territorio comunale.

5. VINCOLI

rif: tav. 1; Norme titolo VI

I vincoli riportati nella tav. 1 del PTCP risultano dettagliati nella tav. 1 del PAT. Si tratta nello specifico di:

- Vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 art. 136 – aree di notevole interesse pubblico: PARCO VILLA ROI, CASTELLO GRIMANI.
- Vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 art. 142:
 - corsi d'acqua
 - aree boscate
- Vincolo monumentale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (Castello Chiericati, Contarini, Donà, Balbi, Grimani; Villa Scroffa, Canton, Berton, Cattelan; Villa Colzè, Scroffa, Garzadori, Noris, Grancara Meneghini Feriani; Villa Gualdo, Valmarana, Vendramin Calergi (Municipio); Villa Chiericati, Caldogno, Fogazzaro, Roi). Rispetto al Quadro Conoscitivo del PTCP si rileva che, correttamente, il PAT individua quale ambito

soggetto a vincolo anche la Chiesa e il Convento di San Marco (Prov. Ministeriale del 19/04/1979).

- vincolo idrogeologico-forestale RDL 3267/23, RDL 1126/1926;
- L'intero territorio comunale è altresì interessato dal vincolo sismico in quanto classificato sismico in zona 3 dall'OPCM n. 3274/2003.

La tav. 1 del PAT riporta inoltre gli elementi derivanti dalla pianificazione sovraordinata:

- Aree di tutela paesaggistica (art. 19 NdA PTRC), n. 2;
- Ambiti naturalistici di livello regionale (n. 2);
- Aree a pericolosità idraulica derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico - PAI.

Sono riportati inoltre ulteriori elementi generatori di vincolo - fasce di rispetto (viabilità, elettrodotti, cave, cimiteri...)

In merito alla individuazione dei vincoli da parte dei Comuni si richiama quanto contenuto nelle Norme del PTCP (art. 34):

a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza.

b. I Comuni in applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell'08.10.1998 e della Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.

Si dà atto che correttamente l'art. 5.1 - *Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore* riporta quanto segue:

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Si prende atto che in tav. 1 sono state riportate le fasce di rispetto cimiteriale come da PRG vigente. Si ricorda in ogni caso che l'edificabilità nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale è disciplinata dall'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002.

Si richiama la nota prot. 56939 del 06/08/2013 con cui la Provincia ha trasmesso il parere legale relativo alle fasce di rispetto cimiteriali, e si evidenzia che il vincolo della zona di rispetto cimiteriale non è un vincolo che deriva dal PAT/PRG ma opera ope legis, e prevale sulle indicazioni dello strumento urbanistico, ove difforni.

La sua eventuale indicazione grafica negli strumenti urbanistici non ha carattere costitutivo ma semplicemente ricognitivo, sicché la sua mancata indicazione nel PAT non comporta l'inesistenza del vincolo, bensì che la sua estensione sia esattamente quella dei 200m dalla mura di cinta cimiteriale, così come stabilito dall'art 338 RD 1265/34.

Ad ogni buon conto, considerato che la mura di cinta cimiteriale cui si riferisce la norma è

quella esistente nel 2002, si demanda al PI di procedere alla sua ricognizione grafica con scala di maggior dettaglio.

Rete Natura 2000

Il Comune di Montegalda non è interessato da siti della Rete Natura 2000.

Ai sensi della DGRV n. 2299 del 09/12/2014, nell'ipotesi in cui il piano, progetto o intervento sia sottoposto a VAS o VIA, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente per il procedimento di VAS o VIA svolge anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza.

Ai sensi della DGRV n. 791 del 31/03/2009, la Commissione regionale VAS si esprime anche sull'eventuale VINCA, pertanto si demanda al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.

Piani d'Area

Dalla consultazione dei file shape di fonte regionale appare che il perimetro del Piano d'Area Monti Berici interessa marginalmente il territorio comunale di Montegalda, al confine con il Comune di Longare.

Atteso che risulta che il Comune di Montegalda non sia interessato dal citato Piano di Area, come si evince anche dalle NT dello stesso P.A.Mo.B., che all'art. 1 elencano i comuni che ne costituiscono l'ambito, si dà atto che con nota prot. n. 5974 del 21/11/2014, inviata per conoscenza alla Provincia (prot. n. 82878 del 26/11/2014), il Comune ha chiesto alla Regione la correzione del file shape di fonte regionale al fine di escludere dall'ambito del P.A.Mo.B. il territorio comunale di Montegalda.

La Regione Veneto con note mail del 2 e 4 dicembre 2014, acquisite al protocollo provinciale rispettivamente ai nn. 84261 del 02/12/2014 e 85212 del 04/12/2014, ha chiarito "*...che le tavole di piano approvate con i relativi perimetri sono quelle cartacee allegate al provvedimento di approvazione del Consiglio Regionale. Sarà cura della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia procedere ad un aggiornamento delle banche dati degli strumenti di pianificazione regionale compatibilmente con le priorità assegnate e previa verifica della disponibilità di risorse allocabili per tali attività.*"

6. RISORSE NATURALI

rif: tav. 3; Norme titolo VII

Risorgive

Il PTCP non segnala la presenza di risorgive nel territorio comunale di Montegalda.

Ambiti naturalistici di livello regionale

rif: art. 19 PTRC; TAV. 1.2 PTCP

Il territorio comunale è interessato dall'ambito naturalistico di livello regionale n. 101. *Ambiti fluviali del Tesina, Tergola, Roncagette e Bacchiglione* di cui al PTRC 1991, ai sensi del quale (art. 19) "*Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico*".

Si dà atto che il PAT riporta il tematismo in tav. 1 (rif. art. 8.2 delle NT)

7. CORRIDOI ECOLOGICI

rif: tav. 3; Norme titolo VIII

Rete ecologica provinciale:

Elementi della rete ecologica provinciale individuati nel territorio comunale:

- corridoi ecologici regionali di cui al PTRC adottato, in parte coincidenti con il vincolo paesaggistico zone boscate, Bacchiglione ed anse golenali;
- corridoio ecologico secondario da PTCP corrispondente al percorso del fiume Bacchiglione.

Il PAT costruisce la rete ecologica locale sulla base della Rete provinciale e regionale, integrandone i contenuti con riferimento alla rete di siepi e filari alberati, presenti sul territorio comunale.

8. BENI CULTURALI

rif: tav. 1, 5; Norme titolo IX

Centri Storici

Il PTCP riporta nella tavola dei vincoli il centro storico di notevole importanza di Montegalda, come individuato nell'Atlante regionale dei Centri Storici.

Le perimetrazioni dei centri storici sono individuate dal PAT nella Tavola 1 e 4, in particolare sono riportate:

- *le perimetrazioni di cui all'Atlante Regionale (il PTCP in Tav. 1.1.B indica il centro storico di Montegalda quale Centro storico di notevole importanza di cui all'art. 42 delle relative Norme);*
- *le perimetrazioni in conformità a quelle degli elaborati dello strumento urbanistico generale vigente (PRG).*

In merito alla rappresentazione dei Centri Storici nella tav. 1, si rammenta che l'atto di indirizzo art. 50, 1° comma, lettera a) - sezione seconda - prevede quanto segue:

gruppo b - PROGETTO - MATRICE b01: Vincoli della pianificazione territoriale

TEMA: b0104 Centri Storici

Classe: b0104011 Centri Storici

Va riportato in questa classe il perimetro coincidente con quello del PRG vigente all'atto della creazione di questa classe informativa, qualora il Comune l'abbia aggiornato ai sensi della L.R.80/80 (coincidente con la classe del Quadro conoscitivo c0801011_CentriStorici). In carenza di questo adeguamento va riportato il perimetro del centro storico individuato nell'Atlante Regionale dei Centri Storici (coincidente con la classe del Quadro conoscitivo c0801021_CentriStoriciAtl).

Mentre per l'aspetto più prettamente progettuale della tav. 4, lo stesso atto di indirizzo descrive i centri storici:

TEMA: b0403 Valori e tutele culturali

classe: b0403071 Centri Storici

Agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Al proposito, si rileva che il PAT riporta impropriamente in tav. 1 e tav. 4 entrambi i perimetri di cui all'Atlante Regionale dei Centri storici (file c0801021_CentriStoriciAtl) e al PRG (file c0801011_CentriStorici).

Si chiede pertanto al comune di verificare i contenuti rispetto a quanto previsto dall'atto di indirizzo regionale, riportando in tav. 1 e in tav. 4 solo un perimetro in riferimento al centro storico, anche al fine di evitare problematiche interpretative. Nello specifico, qualora il Comune abbia provveduto all'adeguamento del PRG alla LR 80/80, andrà riportato ai sensi dell'atto di indirizzo regionale il perimetro del

centro storico del PRG. Andranno modificate di conseguenza anche le Norme Tecniche.

Ville Venete di Interesse provinciale (tav. 5; Norme artt. 45-48)

Si riportano di seguito le ville venete presenti nel territorio comunale di Montegalda secondo la classificazione del PTCP.

Ville Venete di Interesse provinciale, art. 45	- Villa Gualdo, Valmarana, Vendramin Calergi(Municipio); - Villa Scroffa, Canton, Berton, Cattelan;
Ville Venete di particolare interesse provinciale (allegato A), artt. 45, 46	- Villa Colzè, Feriani Scroffa, Garzadori; - Villa Chiericati, Caldogno, Fogazzaro, Roi; - Castello Maltraverso, Grimani, Marcello, Sorlini;
Ville del Palladio (allegato B), artt. 45, 46, 47	Non presenti

Contesti figurativi e coni visuali delle Ville Venete

Il PTCP individua n. 3 contesti figurativi per le seguenti ville venete di particolare interesse provinciale: Cod.VI 343 Villa Chiericati Roi (Cod.VI 343); Castello Maltraverso, Grimani, Marcello, Sorlini (Cod.VI 344); Villa Colzè, Feriani a Colzè (Cod.VI 345).

Il PAT, coerentemente alle indicazioni del Piano provinciale, recepisce negli elaborati Carta delle Trasformabilità e nella Carta delle Invarianti i contesti figurativi delle ville venete di particolare interesse provinciale così come rappresentati negli elaborati del PTCP, ad eccezione di un'area sita nel margine sud-est del contesto figurativo del Castello Maltraverso, che risulta individuata come ambito di edificazione diffusa.

La ripermimetrazione del contesto figurativo così come proposta dal Comune è stata condivisa con gli uffici provinciali prima dell'adozione del PAT ai sensi del comma 3 dell'art. 46 delle Norme del piano provinciale, trattandosi di esclusione di un'area marginale già edificata, non interessata da coni visuali e tale per cui la riduzione dell'ambito del contesto non compromette la percezione visiva della villa oggetto di tutela.

Il PAT individua, inoltre, avvalendosi dell'art. 46 comma 3 delle Norme del PTCP, un limitato sviluppo insediativo di tipo residenziale all'interno del contesto figurativo di Villa Chiericati, Caldogno, Fogazzaro, Roi. Trattandosi di una limitata espansione residenziale, di ridefinizione del margine dell'edificato a nord dell'ambito di urbanizzazione consolidata esistente, in allineamento con i fabbricati e relativi spazi di pertinenza esistenti, è stata condivisa prima dell'adozione del PAT l'espansione residenziale a nord-est, subordinatamente all'inserimento di direttive per il PI volte a garantire le indicazioni progettuali di cui all'art. 46 delle Norme del PTCP e alla previsione di misure di mitigazione.

Sono state condivise prima dell'adozione del PAT altresì le modifiche dei coni visuali del PTCP come riportate nelle norme del PAT (art. 11.14) riferite al contesto figurativo del Castello Maltraverso.

Relativamente alle due ville venete di interesse provinciale le Norme del PTCP, all'art. 45 comma 1 lettera b), dispongono che i comuni in sede di redazione degli atti di pianificazione, individuino un contesto figurativo in relazione alle caratteristiche del contesto e che prevedano una disciplina specifica per la valorizzazione e tutela dello stesso.

Al proposito, per villa Gualdo - Valmarana si dà atto che il contesto insediativo che circonda il complesso monumentale non ha reso possibile l'individuazione di un ambito di contesto figurativo che superi la stretta pertinenza della villa; per villa Scroffa, considerato che la villa risulta relazionarsi con un relativamente ampio ambito di territorio agricolo integro (classificato come verde privato da PRG) a Nord e Nord-Est, si è proceduto all'individuazione di un contesto figurativo che supera lo stretto ambito di pertinenza della villa e tale da comprendere oltre alla villa, anche il parco e l'area libera individuata quale verde privato dal PRG.

Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza (allegato D alle Norme)

Ambiti di Paesaggio PTRC	29 - "PIANURA TRA PADOVA E VICENZA"
--------------------------	-------------------------------------

In relazione agli ambiti individuati dall'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo PTRC, il comune di Montegalda ricade nell'ambito di Paesaggio n. 29 "Pianura tra Padova e Vicenza".

L'allegato D alle Norme del PTCP, *Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza*, sulla base degli ambiti paesaggistici dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo PTRC, restituisce i beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio della Provincia di Vicenza, individuando puntualmente sia gli elementi già soggetti a tutela mediante gli articoli 10 (ex L. 1089/1939), 136 (ex L. 1497/1939) e 142 (ex L. 431/1985) del D. Lgs. N. 42/2004, sia quelli che non rientrano in tale regime di tutela.

Per tali ambiti valgono gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell'allegato D. Si richiama la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013, con riferimento nello specifico al "Documento per la pianificazione paesaggistica", che risulta implementato rispetto all'adozione del 2009.

Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	/
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	/
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	/
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	/
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	Castello Maltraverso, Grimani, Marcello, Sorlini
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	/
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	Museo Veneto delle Campanie
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	Ex linea ferroviaria Treviso-Ostiglia
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	/

Strade storiche (art. 56 Norme)	/
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	Parchi e giardini storici.
Sistema dei grandi alberi (Allegato D)	- 32 TASSODIO VILLA CHIERICATI FOGAZZARO ROI; - 50 CALOCEDRO VILLA CHIERICATI FOGAZZARO ROI; - 68 CARPINO BIANCO VILLA CHIERICATI FOGAZZARO ROI; - 119 FARNIA VILLA CHIERICATI FOGAZZARO ROI; - 176 PERÒ VIA CARBONARE, 30;

Le Norme del PTCP (art. 43) stabiliscono che *i Comuni, in sede di pianificazione, adottano misure volte alla conservazione e valorizzazione, al recupero e all'eventuale riuso, purché compatibile, degli immobili appartenenti a tale categoria.*

Il PAT recepisce tali elementi individuandoli quali invarianti nella tav. 2 e definendo apposita disciplina di tutela nelle NT.

9. SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE

rif: tav. 4; Norme titolo X

Il PTCP stabilisce all'art. 61 delle Norme che i Comuni, al fine di impedire la saldatura dei sistemi urbani e mantenere l'identità dei luoghi, naturali e paesaggistici, presenti nel territorio e meritevoli di salvaguardia, devono prevedere in sede di PAT/PATI:

- a. la densificazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati;
- b. il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi;
- c. la definizione qualitativa degli spazi pubblici;
- d. la valorizzazione dei singoli centri e delle località di dimensione limitata, consolidando la struttura insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso pubblico, e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 61 delle Norme del PTCP, nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

- *individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;*
- *nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento ecosistemico e paesistico dell'intervento;*
- *attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;*

- *localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;*
- *previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;*
- *il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio;*
- *previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.*

Si dà atto che le NT del PAT riportano tali direttive all'art. 16.15 delle NT.

Il sistema della mobilità

Relativamente alle previsioni infrastrutturali che interessano la viabilità provinciale, si specifica che le fasi attuative della progettazione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Provinciale.

Nella fase precedente all'adozione del PAT è stato sentito il settore LL.PP. della Provincia per la condivisione delle scelte inerenti alle competenze provinciali.

10. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TURISMO

rif: tav. 4; Norme titolo XI

Insedimenti produttivi

In merito all'applicazione delle direttive del PTCP relative agli ampliamenti delle aree produttive si dà atto che la Relazione di progetto del PAT contiene la verifica del rispetto dei limiti previsti dal piano provinciale.

La tav. 4 del PAT distingue le aree di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo dalle aree di urbanizzazione consolidata di tipo residenziale.

Il PTCP individua ai sensi dell'art. 67 delle Norme nel territorio comunale di Montegalda l'area situata ad est della SP 21 Grimana quale area produttiva "ampliabile", per la quale il PAT compatibilmente al piano provinciale prevede lo sviluppo.

Si dà atto che il PAT prevede il seguente carico insediativo aggiuntivo per la destinazione produttiva, così distribuito:

ATO	Superficie territoriale produttiva aggiuntiva all'esistente
A1 Zona agro-industriale di Via Roi	552,17 mq il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l'ATO A1 pari a 552,17 mq corrisponde al 5% della superficie territoriale produttiva esistente della Zona indicata dal PTCP quale "Aree produttive non ampliabili" nella Tav. 4.1.b e ai sensi dell'art. 71 delle relative Norme, classificata dal PRG vigente come Zona D4 agroindustriale e sita Via G. Roi (ove è presente il Consorzio Agrario Agrinordest) di sup. terr. pari a 11.043,48 mq. In sede di PI potranno essere valutate, secondo le esigenze produttive e socio economiche del momento, come specificato all'art. 20.1 - Dimensionamento la localizzazione più opportuna dell'ampliamento consentito, anche se non indicato puntualmente dal presente PAT, che dovrà comunque essere sempre in contiguità del consolidato produttivo esistente di cui all'art. 16.1;

P1 Area produttiva Ponzimiglio	56.982,72 mq Si specifica che il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l'ATO P.1 pari a 56.982,72 mq è costituito: a. dall'ampliamento consentito per la Zona produttiva esistente, che il PTCP in Tav. 4.1.b ed ai sensi all'art. 67 delle Norme la indica come area produttiva ampliabile, pari al 10% della superficie territoriale esistente di 311.636,89 mq e pertanto di 31.163,69 mq; b. dal possibile recupero e ricollocazione della superficie produttiva attualmente classificata dal PRG vigente come ZTO D4 agroindustriale in via Vegri e indicata dal PAT come Azione di riqualificazione e/o riconversione n. 2 - Zona agroindustriale in via Vegri di cui all'art. 16.6.2 che precede di sup. terr. di 23.471,85 mq ed il relativo ampliamento consentito dal PTCP pari al 10 % delle sup. terr. (essendo indicata dallo stesso in Tav. 4.1.b come area produttiva ampliabile ai sensi dell'art. 67 delle relative norme) pari a 2.347,19 mq, e pertanto di totali mq totali di 25.819,04 mq.
TOTALE	57.534,90 mq

Inoltre il PAT ammette un ulteriore carico insediativo, da sommare al carico insediativo aggiuntivo come sopra calcolato, pari al 40% della superficie territoriale produttiva totale: 11.506,80 mq (pari al 20%) riservati ad eventuali trasferimenti previsti dal PI di attività produttive fuori zona in zona propria; 11.506,80 mq (20% del totale) riservati ad ampliamenti per le attività produttive fuori zona.

Complessivamente il carico insediativo aggiuntivo di tipo produttivo viene così quantificato:
57.534,90 mq + 23.013,6 mq = 80.548,50 mq

al proposito, si richiama l'art. 68 "Ampliamenti ulteriori" delle Norme del PTCP, secondo cui nell'ambito della procedura di copianificazione possono essere concessi ampliamenti ulteriori nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 68 (trasferimento di attività produttive da zona impropria; aziende già insediate che necessitano di ampliamento per situazioni eccezionali e documentabili).

11. PIANIFICAZIONE COORDINATA

rif: tav. 4; Norme titolo XIII

Il comune di Montegalda non ricade nell'ambito complesso per la formazione di PATI tematici di cui all'art. 88 delle Norme del PTCP.

12. PAT SEMPLIFICATI

rif: tav. 4; Norme titolo XIV

Il comune di Montegalda non rientra nell'elenco di comuni che possono redigere il PAT in forma semplificata ai sensi dell'art. 95 delle Norme del PTCP.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

Individuazione delle linee di sviluppo degli insediamenti

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004 e all'art. 61 delle Norme del PTC, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Si richiama la norma Europea UNI CEN TR 14383A2 per la prevenzione del crimine nella pianificazione urbanistica, relativa ai criteri di prevenzione della criminalità e dei comportamenti antisociali per introdurre criteri di sicurezza da inserire nei progetti di nuovi quartieri o nella riqualificazione di zone esistenti.

Per quanto concerne la parte progettuale si ritiene necessario ribadire che le indicazioni contenute nella Tavola n. 4 del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che sono demandate al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.

Si prende atto che correttamente l'art. 16.4 delle NT del PAT riporta le suddette considerazioni.

Aree di urbanizzazione consolidata

Ai sensi degli atti di indirizzo, art. 50, 1° comma, lett. a) – sezione seconda, le aree di urbanizzazione consolidata sono *"Aree caratterizzate da insediamenti e urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione in cui sono ancora possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili con la diretta applicazione delle Norme di attuazione e del Regolamento Edilizio. (...) Note: si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata."*

In ogni caso, si fa presente che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PAT e in tal senso non può costituire o comportare in alcun modo il conseguimento di diritti edificatori.

Edificazione Diffusa

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Aree a standard

La dotazione delle aree a servizi del PAT è definita dall'art. 37 della LR 11/2004. Nella tav. 4 vanno individuate le sole aree a servizi "F" già realizzate o in proprietà/in uso del Comune. Eventuali previsioni di nuove aree o ampliamenti delle esistenti, andranno individuate con puntuale simbologia secondo quanto prevedono gli atti di indirizzo regionali, DGR n. 3178/2004 e s.m.i., senza alcun perimetro, al fine di non rendere conformativa la previsione del PAT, identificando impropriamente delle aree da assoggettare a procedure espropriative.

Pianificazione di livello superiore

In merito alla compatibilità con il PTCP approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012 si demanda alle valutazioni contenute nel capitolo verifica della compatibilità con il PTCP.

Relativamente al PTRC, si dà atto che il PAT all'art. 8 prevede che *Dall'adozione del PTRC, e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano.*

Le previsioni del PAT risultano sostanzialmente coerenti con il PTRC adottato dalla Regione Veneto con DGR n. 372 del 17.02.2009 e relativa variante adottata con DGR n. 427 del 10.4.2013.

In sede di formazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004 e s.m.i. andrà posta particolare attenzione alle disposizioni contenute nel titolo II delle NTA del PTRC per quanto concerne l'uso del suolo e al titolo III in relazione al sistema delle reti ecologiche. Si evidenzia inoltre che l'attuazione delle previsioni di PAT è subordinata alla verifica delle condizioni di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche del nuovo PTRC.

ASPETTI AGROAMBIENTALI

Ai fini dell'istruttoria del Pat in oggetto, per quanto attiene alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale e forestale, si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici dei territori del Comune di Montegalda, nella Relazione tecnica - analisi agronomiche ed ambientali redatta dal Professionista incaricato sono stati illustrati vari aspetti conoscitivi.

Tali analisi sono in relazione con i seguenti elaborati cartografici:

Tav. AA C1 – Copertura suolo agricolo;

Tav. AA C2 – Superficie agricola utilizzata;

Tav. AA C3 – Rete ecologica;

Tav. AA C4 – Carta del paesaggio;

Tav. AA C5 – Vincolo forestale ed elementi del territorio agricolo generatori di vincolo;

Tav. AA C7 – Classificazione agronomica dei suoli;

Tav. AA C8 – Attività connesse al settore agricolo.

Tav. AA C6 – Ambiti delle aziende agricole; - in merito a questa tavola e all'allegato "elenco delle aziende agricole ordinate su base catastale (foglio e mappale) e alla ragione sociale" si sottolinea che la normativa L.R. 11/2004 art. 43 comma 2 lett. A, sulla base della quale è stato redatto tale elaborato, indica che è il piano degli interventi (PI) che dovrà individuare tali ambiti. Pertanto tali elaborati non saranno oggetto delle seguenti considerazioni.

Si illustrano di seguito alcune considerazioni in merito al PAT in oggetto.

SUOLO-SOTTOSUOLO

Copertura suolo agricolo

Nel territorio comunale prevalgono i seminativi mentre tra le coltivazioni di pregio si riscontrano vigneti, frutteti (actinidia e melo) e olivi (per la produzione di olio). I prati sono costituiti da erbai di mais ceroso ed erba medica.

Nel territorio non sono presenti terre ad uso civico e non si sono riscontrati episodi di incendio.

Classificazione agronomica dei suoli

La parte di pianura è costituita da sabbie e limi fortemente calcarei (classe IIs e IIs_w) dove prevalgono i seminativi e l'urbanizzazione, il territorio quindi è caratterizzato da suoli coltivabili con capacità d'uso alte. I rilievi collinari, invece, con pendenza variabile sono investiti a castagneto, querceto e vigneto (classe VI e, VI_{se}), la capacità d'uso è scarsa.

Sistema idraulico minore ed irrigazione

Il principale corso d'acqua è il fiume Bacchiglione che lambisce tutto il confine meridionale del comune. Il territorio ricade all'interno del Consorzio di Bonifica Brenta. In relazione è presente la cartografia, estratta dal Consorzio di Bonifica del Brenta, con la localizzazione dei canali presenti nel territorio.

BIODIVERSITÀ

Reti ecologiche

La rete ecologica locale è incentrata sulla presenza dei corridoi ecologici diffusi del PTRC rappresentati dal fiume Bacchiglione, dalle aree collinari (aree boscate - corridoi di tipo diffuso) e dalle aree di campagna aperta.

Il territorio comunale di Montegalda non è direttamente interessato dal sistema Rete Natura 2000.

Lo studio della rete ecologia del Pat riporta gli elementi della pianificazione superiore con l'integrazione degli elementi riscontrati dallo studio agronomico (es. i paesaggi a medio-alta presenza di siepi).

Non si comprende perché lo studio agronomico non abbia preso in considerazione gli areali faunistici della Cannaiola verdognola e del Martin pescatore presenti e descritti dal limitrofo PaMoB e visibili alla tav. 1.4 dello stesso. Anche se il Comune di Montegalda non è tra i sottoscrittori del Piano d'Area dei Monti Berici, si ritiene che lo studio agronomico poteva analizzare la presenza delle due specie citate.

PAESAGGIO

Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo

Il territorio è contraddistinto da una pianura con appezzamenti coltivati, fossi e scoline con siepi e filari alberati e da una zona collinare con boschi, vite e prati.

Si distingue la rete di canalizzazioni artificiali utilizzata per il drenaggio dei campi.

Numerose sono le ville venete ed i giardini di pregio.

La relazione descrive i seguenti paesaggi:

- Paesaggio fluviale del Bacchiglione: vegetazione ripariale principalmente di salici bianchi (anche a boschetti), tipiche sono le numerose anse. Presenza di una vecchia chiusa ("conca") ben conservata ed accessibile, vecchio molino.

- Paesaggio agrario di pianura: caratterizzato dalla presenza di superfici a seminativo.

- Paesaggio collinare: caratterizzato dalla presenza dei monti – Monte Roccolo (il più elevato), Monte Merlino (S. Marco), Monte Buso, Monte Lungo, Monte della Morte, Monte Ponzimiglio, Monte Castello (con tipico giardino all'italiana).

Invece, in merito a particolari elementi evidenziati nelle tavole di progetto (es. ambito di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e valorizzare; Aree di rispetto ambientale da PRG; Parco fluviale del Bacchiglione – progetto strategico), si sottolinea che non si trovano riscontri nello studio agronomico.

Nel territorio comunale si rilevano n. 5 grandi alberi, la relazione riporta la loro rilevazione aerea ma non si evince se tali elementi siano ancora presenti ed integri.

Lo studio cita la presenza di numerosi alberi centenari, tali elementi non sono stati inseriti come elementi arborei da tutelare.

Le aree rurali denominate "ad alta utilizzazione agricola" individuate dal PTCP nel territorio comunale di Montegalda, sono state classificate dal PAT quali invariati di natura agricolo-produttiva ed evidenziate in Tav. 2 dello stesso ed all'articolo 11.3 delle NTA.

ECONOMIA E SOCIETÀ – AGRICOLTURA

Superficie agricola utilizzata

Dalla relazione agronomica si estrapolano i dati relativi alla determinazione del limite quantitativo massimo di superficie agricola trasformabile:

STC: 17,695 kmq

SAU: 13,800 kmq

SAU/STC: 72%

SAT: 179.400 mq

SAT + 10%: 197.340 mq

Il Comune ha espresso la volontà di usufruire dell'opportunità data dalla normativa di aumentare fino al 10% il quantitativo massimo di superficie agricola trasformabile per soddisfarne il fabbisogno abitativo.

L'economia locale prevalentemente si basa sui settori dei servizi (attività di ristorazione ed immobiliare), commercio, imprese di costruzioni, industria manifatturiera. Il settore primario riveste comunque notevole importanza per il territorio dove predominano i seminativi. Tra le coltivazioni di pregio: vite, frutteti ed olivo. Montegalda è zona di produzione DOC Vicenza e Colli Berici DOC.

Il territorio è vocato per le seguenti produzioni DOP: Soppressa; Provolone Valpadana; Grana Padano, Asiago. Nel Comune sono presenti anche due produzioni De.Co.: la grappa ed i formaggi.

Elementi produttivi strutturali

Gli allevamenti maggiormente presenti all'interno del territorio comunale sono rappresentati dagli avicoli e dai bovini da riproduzione. La tavola 1 riporta in particolare quelli a carattere intensivo.

Si ricorda di effettuare l'aggiornamento di tale dato comprendendo anche gli allevamenti zootecnici intensivi siti nei comuni contermini.

Si riscontra che le edificazioni diffuse rappresentate in Tav. 4 sono spesso interessate dagli allevamenti zootecnici o dalle loro relative fasce.

Nel territorio comunale sono presenti anche le seguenti attività (tav. 8): n. 5 agriturismi, bed&breakfast, distilleria, fattoria didattica, vendita prodotti ed un allevamento di cavalli.

Il territorio comunale non ricade in area vulnerabile da inquinamento da nitrati di origine agricola.

Non sono state segnalate **opere incongrue** all'interno del territorio comunale.

OSSERVAZIONI

Come stabilito al comma 6 dell'art. 15 della L.R. 11/2004, la valutazione delle osservazioni sarà eseguita nell'ambito della Conferenza dei Servizi, alla quale parteciperanno gli enti interessati e, qualora si riscontri un consenso in sede di conferenza, il piano si intenderà approvato, salvo ratifica da parte della Giunta Provinciale e pubblicazione del Piano sul BUR.

In data 16/07/2015 il Comune di Montegalda ha trasmesso copia delle osservazioni pervenute e relative proposte di controdeduzioni (prot. Provincia n. 48375 del 16/07/2015), integrando successivamente la documentazione in data 20/07/2015 (prot. Provincia n. 49128 del 21/07/2015).

Dalla documentazione trasmessa dal Comune (nota prot. provincia 50333/2015) risulta che, relativamente al PAT e al Rapporto Ambientale, sono pervenute:

- n.12 osservazioni al PAT adottato;
- n. 03 note di contributo a seguito della richiesta di parere agli Enti ambientali per il Rapporto ambientale - V.A.S.;
- n. 02 note a seguito dell'invito di partecipazione all' assemblea pubblica per presentazione alla cittadinanza e associazioni/enti del P.A.T. e R.A. - V.A.S. Le osservazioni sono sintetizzate di seguito (tabella 1), con le relative proposte di controdeduzione, elaborate sulla base dei criteri definiti dagli uffici provinciali, trasmesso ai comuni della Provincia (prot. n. 66076 del 24/09/2014).

Le tabelle che seguono contengono la sintesi delle osservazioni e note pervenute, con le relative proposte di controdeduzione, elaborate sulla base dei criteri definiti dagli uffici provinciali, trasmesso ai comuni della Provincia (prot. n. 66076 del 24/09/2014).

In merito alle valutazioni di carattere ambientale, si prende atto di quanto riportato dal Comune, considerato che tali aspetti attengono alla procedura di VAS, non di competenza della Provincia. Si demanda pertanto la valutazione al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.

TABELLA 1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL P.A.T.

N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
1	FRANCESCO MARZARI Prot. 1704 del 09.04.2015	Osserva, relativamente ai seguenti elaborati di PAT: Relazione tecnica; Relazione di Progetto; Norme Tecniche; Tav. 4, quanto segue: il P.A.T. dal punto di vista dimensionale risulta sovrastimato con il solo scopo di confermare i sovradimensionamenti del PRG vigente. Nello specifico sinteticamente osserva che: - il P.A.T. adottato è stato dimensionato sulla base di un incremento della popolazione per il decennio 2014-2023 completamente errato; - l'aumento di 760 unità non ha alcun fondamento tecnico scientifico, non è supportato dagli andamenti demografici della popolazione di Montegalda e dev'essere pertanto completamente ricalcolato; - i residenti in Montegalda sono già fisiologicamente in calo; - il volume residenziale per nuovo abitante, pari a 248,86 mc/ab è stato calcolato contravvenendo e stravolgendo delle precise disposizioni della legge urbanistica regionale; - il volume totale abitativo, posto alla base del dimensionamento del P.A.T., 236.308,76 mc è determinato in modo illegittimo ed è doppiamente errato in quanto è il prodotto di due fattori entrambi errati (760 x 248,86); il valore corretto non dovrebbe superare i 10.000 mc (100 x 100). Per tali motivi osserva che il P.A.T. adottato non può essere corretto e che l'unico intervento possibile è revocarlo e reimpostarlo completamente su basi totalmente diverse, rispettose della realtà e delle normative in vigore.	VALUTAZIONE URBANISTICA L'osservazione si ritiene non accoglibile in quanto il dimensionamento del PAT, come ampiamente e specificatamente illustrato nella Relazione di Progetto al cap. 2 e nelle Norme Tecniche agli artt. 20-24, è stato calcolato nel rispetto della legislazione vigente in materia, e in particolare della L.R. 11/2004 e s.m.i. e tenendo conto delle direttive del P.T.C.P. di Vicenza di cui all'art. 62 delle relative Norme. In particolare, il dimensionamento calcolato, al contrario da quanto rilevato dell'osservante, si è basato: - sull'analisi dettagliata dell'andamento della popolazione (cap. 2.1.3 Relazione Progetto) mediante i dati statistici ufficiali per gli anni che vanno dal 1987 al 2013, che documentano lo stato della popolazione residente e delle famiglie, dei nati, morti, emigrati e immigrati, deducendo che (cap. 2.2.1 Relazione Progetto): <i>a) Il "Saldo Naturale" si è mantenuto positivo e crescente in quasi tutti i periodi analizzati (Iasn), tranne che per il lungo periodo dei 20 anni, mantenendo il valore delle nascite superiore rispetto alle morti.</i> <i>b) La Media Annuale del Saldo Sociale (Mass) si è sempre mantenuta positiva con valori decrescenti negli intervalli di tempo considerati dai 20 anni ai 5 anni e poi crescente nell'intervallo degli ultimi 3 anni.</i> - sulla analisi delle dinamiche socio – economiche, urbanistiche e degli obiettivi di PAT (cap. 2.2.1 Relazione Progetto), analisi che fanno presupporre per il prossimo futuro un rafforzamento del fenomeno migratorio e incremento della natalità. Pertanto si è ipotizzata una proiezione dell'incremento della

TABELLA 1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL P.A.T.			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
			popolazione di 760 unità utilizzando una metodologia tecnica adoperata e vagliata anche per altri PAT / PATI approvati e vigenti, metodologia diversa da quella proposta dall'osservante la quale può anche essere plausibile ma comunque soggettiva e non adoperata e vagliata in altri casi simili.
			PARERE DEL VALUTATORE VAS Si concorda con il parere tecnico della Valutazione Urbanistica. Le analisi socio-economiche poste alla base del dimensionamento trovano conferma nel Rapporto Ambientale, sull'evoluzione della popolazione nel lungo e nel breve periodo.
2	CALLEGARO ANDREA Prot. 2154 del 29.04.2015	Osserva, relativamente ai seguenti elaborati di PAT: Norme Tecniche; Tav.1; Tav. 4, di "stralciare" la fascia di rispetto autostradale per l'area di pertinenza attorno all'abitazione e all'annesso rustico esistenti, i quali insistono all'interno di tale fascia di mt. 60 (l'abitazione cade tutta all'interno di detta fascia mentre l'annesso rustico viene toccato solo per 1,10 mt) e delimitare l'area di pertinenza quale libera da vincoli in modo che si possa agire negli immobili (abitazione ed annesso rustico) con l'ampliamento "piano casa", mediante trasferimento del volume derivante in ampliamento residenziale (ampliamento dell'abitazione) ai sensi della legge 32/2013 per il cambio d'uso dell'annesso rustico e la costruzione di un collegamento volumetrico tra l'abitazione esistente e l'annesso rustico trasformato in residenziale. Si ribadisce che il punto più vicino all'autostrada (abitazione esistente) è a mt 44,00 circa (fascia di rispetto autostradale comunque rilevante). Eventualmente chiede di considerare tale area di pertinenza degli immobili esistenti quale area di edificazione diffusa.	VALUTAZIONE URBANISTICA L'osservazione si ritiene non accoglibile in quanto la fascia di rispetto della viabilità e, nel caso in oggetto, dell'autostrada Valdastico sud è indicata nella Tavola 1 e all'art. 9.9 delle Norme, ai sensi della legislazione vigente in materia. Relativamente alla richiesta di includere l'area di pertinenza degli immobili esistenti quale area di <i>edificazione diffusa</i> , essa si ritiene non accoglibile in quanto l'edificio in oggetto non corrisponde alle caratteristiche di edificazione diffusa di cui all'art. 16.2 delle Norme. PARERE DEL VALUTATORE VAS NON PERTINENTE. L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello strategico come quelle afferenti al livello di pianificazione del PAT.

TABELLA 1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL P.A.T.			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
3	CECCHETTO LEONILDO Prot. 2346 del 11.05.2015	Osserva, relativamente ai seguenti elaborati di PAT: Norme Tecniche e Tav. 4, quanto segue: nel dettaglio della cartografia e delle Norme Tecniche, si possa ampliare sul retro di ogni singolo palazzo che aggetta su via Settimo e in particolare modo sull'area di proprietà, nel rispetto delle distanze da confini di proprietà, costruzioni esistenti proprie o di altra ditta, il tutto con la stessa destinazione del fabbricato principale, soprattutto per il ricavo di accessori alla residenza, quali garage e accessori vari.	VALUTAZIONE URBANISTICA L'osservazione si ritiene non accoglibile in quanto non è pertinente al PAT, strumento strutturale, che delinea le strategie per la trasformazione del territorio e non conformativo delle proprietà e delle destinazioni d'uso dei suoli. Si precisa che quanto osservato, se non affrontato e risolto con altro strumento e/o legislazione vigente in materia (P.R.G. vigente, Piano casa, ...) potrà essere valutato in sede di P.I., strumento operativo e conformativo. PARERE DEL VALUTATORE VAS: NON PERTINENTE. L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello strategico come quelle afferenti al livello di pianificazione del PAT.

TABELLA 1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL P.A.T.

N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
4	CITF ONLUS Prot. 2377 del 12.05.2015	Relativamente ai seguenti elaborati di PAT: Relazione Tecnica e Relazione di Progetto; premesso che: - nel 1999, su incarico delle Amministrazioni Comunali di Longare, Montegalda e Montegaldella, l'Associazione ha redatto il Progetto preliminare di "Interventi per la valorizzazione turistica dell' Asta fluviale del Bacchiglione, tratta Vicenza-Padova", approvato e di cui è stato realizzato un tratto a Montegaldella; - il 14 febbraio 2000 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra i Comuni delle Province di Verona, Vicenza e Padova , con l'adesione della Regione Veneto divenuto Decreto Giunta Regionale n. 412/2001 per la realizzazione degli "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino, navigazione canoistica del fiumi Bacchiglione, Adige, Tesina, Retrone, Chiampo e torrente Alpone"; - attraverso il Collegio di Vigilanza e la sinergia con i Comuni dell'accordo di programma di cui sopra, è stato redatto nel 2004-2008 il Master Pian Regionale e il Progetto Preliminare R1 "Venezia - Vicenza - Verona- Peschiera del Garda" R2 "Padova – Vicenza Collegamenti con il Trentino A.A.". I due percorsi, R1 ed R2, approvati dalle Conferenze Servizi e suddivisi in 8 lotti di -intervento, sono stati inseriti nel PTRC regionale e nei PTCP delle Province; - alcuni tratti sono stati realizzati e altri sono in corso di esecuzione; osserva che il PAT non menziona se non in maniera marginale, i due percorsi suddetti R1 ed R2, pur riconoscendone l'importanza come nelle pagg. 42 e 43 della Relazione Tecnica come "<i>Sistemi del paesaggio tav.5.1.B" - Piste ciclabili di 1 o livello:lungo il fiume Bacchiglione, e come Ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e valorizzare: lungo tutta la fascia sinistra del fiume Bacchiglione"</i> .	VALUTAZIONE URBANISTICA L'osservazione si ritiene non accoglibile perché quanto richiesto è già assolto e indicato nel PAT. Si specifica che nella Tavola 4 del PAT come "Principali percorsi pedonali e/o ciclabili" di cui all'art. 18.2 delle Norme sono già indicati i percorsi oggetto di osservazione, in particolare da Secula alla rotatoria dell'Ostiglia sono confermate le indicazioni di PTCP e del Progetto citato nell'osservazione, che per continuità, tale tracciato passa per il Comune di Montegaldella (rispettando sempre l'indicazione del Progetto citato) e ritorna a Montegalda in Piazza Marconi per proseguire lungo l'argine in sinistra idraulica del fiume Bacchiglione per Veggiano – Padova (a ulteriore conferma del Progetto citato); nel tratto rotatoria Ostiglia – Piazza Marconi il percorso è diventato Fogazzaro Roi con gli stessi obiettivi sempre del Progetto citato dall'osservazione. PARERE DEL VALUTATORE VAS: Si concorda con il parere tecnico della Valutazione Urbanistica.

TABELLA 1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL P.A.T.			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
5	GOTTARDO MICHELE, SBALCHIERO MICHELA, GOTTARDO FRANCESCO, PRENDIN ADA, DE MARZI LODOVICO, SANTIN LUCIANA, CAPPAROTTO ALBANO, CAPPAROTTO MIRCO, CAPPAROTTO ENRICO, CALANDRA VALERIA, CAPPAROTTO TIZIANO, MAGGIOLO TERESA Prot. 2380 del 12.05.2015	Osservano relativamente all'elaborato Tav. 4 di PAT: A. di rendere omogenea l'individuazione delle zone a "Edificazione diffusa" poste lungo e all'interno (nuclei isolati) di via Castello inserendo il compendio immobiliare individuato dai mapp. 3, 4, 5, 6, 8, 49, 63, 64, 65, 69, 92, 96, 97 fg. 15 e mapp. 240, 871, 872, 875 fg. 13 e indicato nella planimetria allegata; l'aggregato abitativo in oggetto, ora escluso, ha le stesse caratteristiche delle zone ad edificazione diffusa che lo precedono e succedono individuate dall'Amministrazione comunale. B. in sede di P.I. che si contempli all'interno di questi ambiti delle destinazioni d'uso compatibili con la destinazione residenziale quali: - studi professionali o commerciali; - magazzini e depositi commerciali di dimensioni contenute; - laboratori artigianali, di ricerca e di servizio che non procurano rumori, fumi od odori molesti, rifiuti putrescibili, rifiuti speciali e speciali pericolosi, con necessità di deposito preliminare.	VALUTAZIONE URBANISTICA Relativamente alle osservazioni di cui alle lettere: A. si ritiene non accoglibile in quanto in fase di redazione del PAT si è ritenuto congruo di non indicare l'edificazione diffusa richiesta, anche per il fatto che una parte di edificato ricade all'interno del Contesto figurativo e dell'area di rispetto ambientale. Si specifica che tale richiesta potrà essere valutata in sede di variante di PAT. B. si specifica che l'osservazione non è pertinente al PAT, strumento strategico e strutturale, ma che potrà essere valutata in sede di P.I., strumento operativo e conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, il quale definirà specificatamente le destinazioni d'uso ammesse, compatibili con la residenza, per le edificazioni diffuse. Pertanto, non apportando modifica agli elaborati di PAT ma demandando la valutazione al successivo P.I., tale osservazione si ritiene non accoglibile. PARERE DEL VALUTATORE VAS: NON PERTINENTE. L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello strategico come quelle afferenti al livello di pianificazione del PAT.

TABELLA 1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL P.A.T.

N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
6	PENAZZATO MARCELLO, PENAZZATO MARIA Prot. 2381 del 12.05.2015	Osservano, relativamente all'elaborato Tav. 4 di PAT, premettendo che il proprio fabbricato è incluso in un ambito ad <i>edificazione diffusa</i>, che siano contemplate, all'interno degli ambiti ad <i>edificazione diffusa</i>, le destinazioni d'uso compatibili con la tipologia residenziale quali: - studi professionali o commerciali; - magazzini e depositi commerciali di dimensioni contenute; - laboratori artigianali, di ricerca e di servizio che non procurano rumori, fumi od odori molesti, rifiuti putrescibili, rifiuti speciali e speciali pericolosi, con necessità di deposito preliminare e messa in riserva e che non comportano flussi rilevanti di traffico veicolare pesante.	VALUTAZIONE URBANISTICA Si specifica che l'osservazione non è pertinente al PAT, strumento strategico e strutturale, ma che potrà essere valutata in sede di P.I., strumento operativo e conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, il quale definirà specificatamente le destinazioni d'uso ammesse, compatibili con la residenza, per le edificazioni diffuse. Pertanto, non apportando modifica agli elaborati di PAT ma demandando la valutazione al successivo P.I., tale osservazione si ritiene non accoglibile. PARERE DEL VALUTATORE VAS: NON PERTINENTE. L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello strategico come quelle afferenti al livello di pianificazione del PAT.
7	ZOCCA ALBERTO Prot. 2382 del 12.05.2015	Osserva, relativamente all'elaborato Tav. 4 di PAT, di rendere omogenea l'individuazione delle zone a "<i>Edificazione diffusa</i>" poste lungo via Vo di Vanzo inserendo il compendio immobiliare di proprietà individuato dai mapp. 323, 321, 47 Fg. 8 e indicato nella planimetria allegata; l'aggregato abitativo ora escluso ha le stesse caratteristiche delle zone ad edificazione diffusa che lo precedono e succedono individuate dall'Amministrazione comunale.	VALUTAZIONE URBANISTICA L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto l'edificio in oggetto rientra nelle caratteristiche di edificazione diffusa di cui all'art. 16.2 delle Norme. Viene pertanto modificata la Tavola 4 di PAT includendo l'edificio in oggetto nell'ambito di edificazione diffusa adiacente. PARERE DEL VALUTATORE VAS: NON PERTINENTE. L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello strategico come quelle afferenti al livello di pianificazione del PAT.

TABELLA 1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL P.A.T.			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
8	RAFFAELLO DIEGO, RAFFAELLO MASSIMILIANO, CHIUMENTO ROSALINA Prot. 2383 del 12.05.2015	Osservano, relativamente all'elaborato Tav. 4 di PAT, di rendere omogenea l'individuazione delle zone a " <i>Edificazione diffusa</i> " poste lungo via Vo di Vanzo inserendo il compendio immobiliare di proprietà individuato dai mapp. 176, 198, 194, 196 fg. 3 e indicato nella planimetria allegata; l'aggregato abitativo, ora escluso, ha le stesse caratteristiche delle zone ad edificazione diffusa che lo precedono e succedono individuate dall' Amministrazione comunale.	VALUTAZIONE URBANISTICA L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile in quanto l'edificato in oggetto, escluso quello a nord di via Vò di Vanzo essendo edificio destinato a ricovero animali, rientra nelle caratteristiche di edificazione diffusa di cui all'art. 16.2 delle Norme. Viene pertanto modificata la Tavola 4 di PAT includendo l'edificato in oggetto, solo quello a sud di via Vò di Vanzo per le motivazioni suddette, nell'ambito di edificazione diffusa vicina. PARERE DEL VALUTATORE VAS: NON PERTINENTE. L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello strategico come quelle afferenti al livello di pianificazione del PAT.

TABELLA 1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL P.A.T.			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
9	SAVIO FRANCESCO Prot. 2385 del 12.05.2015	Osserva, relativamente agli elaborati Tav. 2 e Tav. 4 di PAT, quanto segue: 1. di poter ampliare l'esistente fabbricato di proprietà (individuato ai mapp. 463 e 465, fg. 12) attualmente adibito ad attività agricola produttiva, sui lati est ed ovest per realizzare nuovi locali necessari all'azienda da adibire a fienile e ricovero attrezzi agricoli; 2. se il vincolo "<i>Contesto figurativo di ville Venete</i>" permette l'applicazione di quanto disposto della L.R. 14/09 e s.m.i. (piano casa) al fine di ampliare il su menzionato fabbricato.	VALUTAZIONE URBANISTICA L'osservazione si ritiene non accoglibile in quanto non di pertinenza di PAT, strumento strutturale e strategico. Si specifica che gli interventi ammessi per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di contesti figurativi sono normati dall'art. 12.4 delle Norme del PAT che fa salvo e demanda l'art. 46 delle Norme del P.T.C.P. In particolare con nota di prot. provinciale n. 51737 del 19.07.2011 inviata a tutti i Comuni vicentini, la Provincia di Vicenza esplicita dei chiarimenti interpretativi in riferimento all'applicazione nei Contesti figurativi della misure di salvaguardia relativamente l'attuazione delle possibilità di intervento consentite dalla Legge Regionale 14/2009 nota come "piano casa" e degli interventi edilizi delle aziende agricole ai sensi dell'art. 44 e 48 C. 7-ter della Legge regionale 11/2004 (per imprenditori agricoli a titolo principale), interventi che possono essere consentiti previa redazione di specifica verifica di compatibilità dell'intervento con il contesto in cui ricade. PARERE DEL VALUTATORE VAS: NON PERTINENTE. L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello strategico come quelle afferenti al livello di pianificazione del PAT.

TABELLA 1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL P.A.T.			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
10	COZZA ANTONIO, BOSCHETTO FIORENZA Prot. 2393 del 12.05.2015	Osservano, relativamente all'elaborato Tav. 4 di PAT, che i limiti fisici della nuova edificazione relativi a quanto individuato in via Monte Croce seguano i mappali di proprietà definiti ai numeri 380 e 382, fg. 11. Tale richiesta non andrà in nessun modo ad influire con la Carta dei Vincoli e delle Fragilità visto che il residuo per cui si chiede l'inserimento rimane invariato come caratteristiche con quanto già identificato e il dimensionamento del PAT rimarrà invariato.	VALUTAZIONE URBANISTICA Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PAT, le cui progettualità hanno carattere strategico alle quali il PI si deve attenere per la pianificazione del territorio, e che in sede di PI i limiti fisici alla nuova edificazione possono essere meglio precisati ai sensi dell'art.16.3, secondo comma delle Direttive delle NTA (di una quantità non maggiore del 10%), l'osservazione potrà essere valutata in sede di PI, il quale perseguirà il corretto inserimento degli interventi tenendo conto delle necessità di tutela del contesto figurativo in cui è inserito l'ambito. Pertanto l'osservazione, non apportando modifiche agli elaborati di PAT ma demandando la valutazione in sede di PI, si ritiene non accoglibile. PARERE DEL VALUTATORE VAS: NON PERTINENTE. L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello strategico come quelle afferenti al livello di pianificazione del PAT.

TABELLA 1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL P.A.T.			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
11	Responsabile del servizio U.T. del Comune di Montegalda Prot. 3091 del 09.06.2015	Osserva, relativamente agli elaborati Relazione Tecnica, Norme Tecniche, Tav. 2 e Tav. 4 di PAT, quanto segue: Si chiede che: 1. sia indicato in Tavola 2 il cono visuale mancante e riferito al Contesto figurativo n. 2 come correttamente riportato in estratto tav. 4 riportato in allegato; 2. in Tavola 4 sia stralciato il simboletto F - <i>Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevanti di progetto</i> ricadente nella nuova area sportiva del capoluogo essendo già di proprietà comunale come indicato in estratto Tav. 4 riportato in allegato; 3. all'art. 16.6.2 delle Norme sia corretto il punto 2 come segue: 2. sita in parte in ATO A1 per 14.862,12 mq e in parte in ATO A.3.3 per 8.609,73 mq; 4. all'art. 8.5 delle Norme sia stralciato il riferimento "(P4)" dopo la parola "... le Aree fluviali"; 5. al cap. 1 della Relazione Tecnica nella citazione delle Equipe professionisti incaricati stralciare la frase "e compatibilità idraulica" dopo la frase "Attività specialistiche geologiche".	VALUTAZIONE URBANISTICA L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto va a correggere dei "refusi" riportati nel PAT. Vengono pertanto modificati come richiesto nei punto 1-5 a fianco gli elaborati di PAT citati (Relazione Tecnica, Norme Tecniche, Tav. 2 e Tav. 4).

TABELLA 1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL P.A.T.			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
		Si evidenziano inoltre le seguenti discrepanze emerse durante la lettura dei documenti del PAT e della VAS: ➤ per la Relazione Tecnica: a. pag. 92: correggere il riferimento di quasi "15.0000" passaggi veicolari in S.P. 21; b. pag. 92: correggere per il percorso pedonale Bacchiglione la realizzazione prevista nell'anno 2013 con l'anno 2015; ➤ Norme Tecniche: c. pag. 116: via 'Zozzo' . ➤ Vas Rapporto Ambientale: d. pag. 95: relativamente alla citazione di Villa Palazzo) Feriani si chiede che sia verificato se è corretto scrivere che è sito in via 'Roi'; ➤ Relazione Tecnica: e. a pag. 6 sia corretto "Gianni geom. Dal Bello" con "Gianno dott. urb. Dal Bello".	VALUTAZIONE URBANISTICA L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto corregge dei piccoli errori di battitura. In particolare relativamente alle richieste distinte in lett. si risponde rispettivamente quanto segue: a. considerato che è un errore di battitura, viene stralciato al cap. 5.10 della Relazione tecnica, primo trattino la frase "<i>martoriata oggi da quasi 15.0000 passaggi veicolari.</i>"; b. considerato che è un errore di battitura, viene corretto al cap. 5.10 della Relazione tecnica, secondo trattino, la citazione dell'anno da 2013 a 2015 relativamente la realizzazione del percorso ciclo – pedonale sugli argini del fiume Bacchiglione; c. considerato che è un errore di battitura, viene corretta nelle Norme la parola da "Zozzo" a "Zocco": - al punto 1) dell'art. 21 - <i>Sistema A – Ambientale paesaggistico - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico</i>; - al capitoletto dell'art. 21.1 - <i>ATO A.1 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di pianura, località Monte Croce e collina vie Zocco – Vegri</i>; - nell'indice; a. nel merito è stato verificato che quanto riportato nel Rapporto Ambientale è esatto, ovvero la via di riferimento della Villa Feriani è via Roi, pertanto non viene apportata modifica; b. viene corretto come richiesto. PARERE DEL VALUTATORE VAS: NON PERTINENTE. L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello strategico come quelle afferenti al livello di pianificazione del PAT.

TABELLA 1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL P.A.T.			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
12	Responsabile del servizio U.T. del Comune di Montegalda Osservazione del 16.07.2015	Osserva, relativamente all'elaborato Norme Tecniche, che sia aggiunto all'art. 12.4, al paragrafo "Direttive e Prescrizioni" quanto segue: "Nei casi di nuove aree di espansione contigue a contesti figurativi e nei casi di ridefinizione dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa ai sensi degli artt. 16.1 e 16.2 contigui o interni al contesto, il P.I. disciplinerà la nuova edificazione ricercando il minor impatto paesaggistico attraverso la definizione di opportuni criteri tipologici e compositivi, oltre che con l'adozione di adeguate misure di mitigazione."	VALUTAZIONE URBANISTICA L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto migliorativa della disciplina di piano, al fine di coordinare i contenuti normativi interni allo strumento urbanistico. Viene pertanto integrato l'art. 12.4 delle Norme come richiesto. PARERE DEL VALUTATORE VAS: NON PERTINENTE. L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello strategico come quelle afferenti al livello di pianificazione del PAT.

La tabella 2 contiene la sintesi delle note pervenute a seguito della richiesta di parere agli Enti ambientali per il Rapporto ambientale - V.A.S. con le valutazioni del Comune, di cui si prende atto e per le quali si rinvia per competenza al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.

TABELLA 2 - NOTE PERVENUTE A SEGUITO RICHIESTA PARERE ENTI AMBIENTALI PER RAPPORTO AMBIENTALE (V.A.S.) RELATIVE VALUTAZIONI			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
A1	Regione Veneto Ufficio Opere Idrauliche Prot. 1382 del 23.03.2015	Relativamente alla Compatibilità idraulica del PAT di Montegalda - D. G.R. n. 2948 del 06/10/2009 - Riscontri in merito al Rapporto ambientale. Riferimento P43/2014/7007160000/C.101.01.1, preso atto della comunicazione nota n.1154 del 10/03/2015 del Comune di Montegalda, evidenzia che non ha competenza in materia ambientale, ma solo, per quanto riguarda i piani urbanistici, ai sensi della D.G.R. n.2948 del 06/10/2009 in tema di valutazione di compatibilità idraulica. Questa, relativamente alla Compatibilità idraulica del PAT di Montegalda, in data 28/10/2014 è stata chiusa con l'apposito parere. Specifica, analogamente nel caso interessi aspetti riguardanti	VALUTAZIONE URBANISTICA Nessuna valutazione non essendo una osservazione al PAT ma una constatazione. Si specifica che il Parere dell'Ente in oggetto sulla V.C.I. del PAT è già stato recepito negli elaborati di PAT. PARERE DEL VALUTATORE VAS: Nessuno.

TABELLA 2 - NOTE PERVENUTE A SEGUITO RICHIESTA PARERE ENTI AMBIENTALI PER RAPPORTO AMBIENTALE (V.A.S.) RELATIVE VALUTAZIONI			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
		concessioni/autorizzazioni idrauliche, derivazioni d'acqua sotterranee o superficiali, aree ad elevato grado sismico, che dovrà venire predisposta la corretta documentazione da inoltrare assieme alla specifica domanda.	
A2	Arpav Dip. di Vicenza – Ufficio Attività Tecniche Specialistiche e Prot. 1384 del 23.03.2015	Dopo aver preso visione della documentazione pervenuta in supporto informatico da parte del Comune di Montegalda, comunica di aver valutato l'elaborato denominato "Elaborato 7 - VAS - Rapporto Ambientale", datato 16.01.2015, e osserva quanto segue: - gli indicatori ambientali contengono dati riferiti al 2012. Trattandosi di documento datato 16.01.15 ci si attendeva un aggiornamento almeno al 30.06.14. Si consiglia, pertanto, una revisione degli stessi; - pag 28 punto 2.2.2 Rete di monitoraggio: si precisa che la collocazione delle stazioni rilocabili per il monitoraggio della qualità dell'aria non è in funzione di controllare gli impatti sul territorio di eventuali fonti di pressione (traffico veicolare, aziende, ecc), ma di monitorare la "Qualità dell'aria" del comune ove vengono posizionate; - pag 76 la via indicata deve leggersi come Vò di Vanzo e non come VÒ di Manzo erroneamente scritto; - pag 79 le valutazioni su "Fondo naturale e antropico di metalli pesanti" andrebbero fatte con la pubblicazione di ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" anno 2011. Andrebbero riviste anche le figure in quanto va considerato il 95° percentile non il 90°; - pag 86 la figura risulta bianca; - pag 109 l'altitudine di Vicenza è 39,37 m s.l.m, e non 200 come erroneamente indicato.	VALUTAZIONE URBANISTICA Si rimanda al parere della valutatore VAS riportato qui di seguito. PARERE DEL VALUTATORE VAS: - il documento è stato completato a maggio 2014, per poter fare l'istruttoria propedeutica di co-pianificazione. Con il monitoraggio successivo all'approvazione verranno aggiornati gli indicatori previsti; - per i rimanenti punti, trattasi di precisazioni tecniche che verranno riportate in sede di stesura della versione definitiva del RA, dopo l'espressione del parere della Commissione VAS.

TABELLA 2 - NOTE PERVENUTE A SEGUITO RICHIESTA PARERE ENTI AMBIENTALI PER RAPPORTO AMBIENTALE (V.A.S.) RELATIVE VALUTAZIONI			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
A3	ULSS 6 Vicenza Dip. Prevenzione UCNI Prot. 1870 del 18.04.2015	Esaminata la documentazione prevenuta relativamente alla VAS del PAT di Montegalda, con raccomandata del 10.03.2015 da parte del Comune di Montegalda, preso atto che la verifica di coerenza tra gli obiettivi di piano e le problematiche ambientali risulta approfondita, esprime parere favorevole al progetto con la riserva di valutare il Piano degli interventi.	VALUTAZIONE URBANISTICA Nessuna valutazione in quanto esprime parere favorevole. PARERE DEL VALUTATORE VAS: Nessuna valutazione in quanto esprime parere favorevole.

La tabella 3 contiene la sintesi delle note pervenute a seguito dell'invito di partecipazione all'assemblea pubblica per presentazione alla cittadinanza e associazioni/enti del P.A.T. e R.A. - V.A.S. con le valutazioni del Comune, di cui si prende atto e per le quali si rinvia, per gli aspetti ambientali, al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.

TABELLA 3 - NOTE PERVENUTE A SEGUITO INVITO PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA PUBBLICA PER PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA E ASSOCIAZIONI/ENTI DEL P.A.T. E R.A. (V.A.S.) E RELATIVE VALUTAZIONI			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
B1	Terna Rete Italia Prot. 1324 del 18.03.2015	Precisa che il territorio comunale è attraversato dai seguenti elettrodotti: - Linea 220KV "CASTAGNERO-CITTADELLA" cod. 22.268, dal sost. n. 313 al sost. n. 304 di proprietà di TERNIA S.p.A.; - Linea 220KV "CASTAGNERO-MARGHERA" cod. 22.209, dal sost. n. 189 al sost. n. 191 di proprietà di TERNIA S.p.A.; e informa che: - la costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici; - per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed	VALUTAZIONE URBANISTICA Specificando che nella Tavola 1 di PAT sono stati indicati gli elettrodotti AT in gestione della società TERNIA SpA, o di proprietà R.F.I. S.p.A., così come da loro indicati con nota TRISPAPD/P20130000573 - 12/02/2013, e gli elettrodotti MT di Enel verificati con lo stesso ufficio ENEL di Vicenza, e normati all'art. 9.8 delle Norme, non viene apportata alcuna modifica agli elaborati di PAT perché ritenuti conformi. PARERE DEL VALUTATORE VAS: Si concorda con il parere tecnico della Valutazione Urbanistica.

TABELLA 3 - NOTE PERVENUTE A SEGUITO INVITO PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA PUBBLICA PER PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA E ASSOCIAZIONI/ENTI DEL P.A.T. E R.A. (V.A.S.) E RELATIVE VALUTAZIONI			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
		installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto. Inoltre, allegata alla nota, trasmette la planimetria delle linee interessanti il territorio comunale con indicazione delle relative Distanze di Prima Approssimazione (DPA).	
B2	Autorità di Bacino Fiumi Isonzo, Brenta-Bacchiglione Prot. 1535 del 30.03.2015	Richiama sinteticamente lo stato della pianificazione svolta dall'Autorità e riguardante il bacino di rilievo nazionale del Brenta-Bacchiglione, sul quale insiste il territorio del Comune di Montegalda. <u>Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione</u> (approvato con DPCM 21.11.2013 e pubblicato nella GU n. 97 del 28.4.2014), ha delimitato e classificato nel territorio del Comune di Montegalda (cfr tavv 56, 57, 62 e 63), alcune zone definite come area fluviale, oltre a delle aree classificate con grado di pericolosità P1, limitrofe all'argine sinistro del fiume Bacchiglione. Tale documento, aggiornato a tutt'oggi, è consultabile sul sito www.adbve.it. Ricorda che il PAI è uno strumento di pianificazione prescrittivo, le cui norme di attuazione, nella fase di recepimento, non possono essere modificate. Oltre a tale strumento di pianificazione di bacino rammenta che deve essere inoltre tenuto conto che le <u>Direttive europee 2000/60/CE</u> (recepita dalla normativa italiana con il D.Lgs 152/2006) e <u>2007/60/CE</u> (recepita con il D.Lgs 49/2010) hanno previsto l'elaborazione rispettivamente del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali e del Piano di gestione del rischio da alluvione, entrambi da redigersi non più a scala di bacino idrografico bensì a scala di distretto idrografico, inteso come "area	VALUTAZIONE URBANISTICA L'osservazione richiama l'attività svolta dalla Autorità di Bacino ma non entra nel merito delle questioni idrogeologiche del PAT di Montegalda. In sede di P.I. l'amministrazione valuterà se approfondire le informazioni derivanti dagli scenari modellati dall'Autorità a seguito delle direttive europee citate. PARERE DEL VALUTATORE VAS: Si concorda con il parere tecnico della Valutazione Urbanistica.

TABELLA 3 - NOTE PERVENUTE A SEGUITO INVITO PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA PUBBLICA PER PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA E ASSOCIAZIONI/ENTI DEL P.A.T. E R.A. (V.A.S.) E RELATIVE VALUTAZIONI			
N.	NOME	CONTENUTO Sintetico	Valutazione Urbanistica e Ambientale
		<i>di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici".</i>	
		In particolare, per quanto riguarda la Direttiva 2000/60, con la delibera n. 1 del febbraio 2010 il Comitato Istituzionale ha adottato il "Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali", (approvato con DPCM 23.4.2014 e pubblicato nella GU n. 193 del 21.8.2014) che è consultabile sul sito www.alpiorientali.it. (link: <i>Piano di gestione acque</i>). Tale documento ha individuato i corsi d'acqua, i laghi e le acque marino-costiere per i quali fissare degli obiettivi di qualità ambientale da mantenere o raggiungere negli anni a venire. Ogni azione che lo strumento pianificatorio comunale intenderà adottare dovrà quindi tener conto della classificazione assegnata dal Piano sopra richiamato. Per quanto riguarda la Direttiva europea 2007/60, il cui scopo è quello di istituire in Europa un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvione, informa che attualmente sul sito www.alpiorientali.it (link: <i>Piano di gestione del rischio alluvioni</i>) sono disponibili le mappe relative a scenari di allagabilità e rischio con tempi di ritorno di 30, 100 e 300 anni, nonché il Progetto di Piano. Ritiene di evidenziare che tali mappature sono attualmente adottate ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari, ma possono costituire comunque un'utile informazione nel campo della difesa idraulica del territorio.	

CONCLUSIONI

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la LR 11/04 smi;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 708 del 02.05.2012;

Vista

la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;

la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, istituito con deliberazione del commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale, n. 186 del 12/06/2012 di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montegalda, con le precisazioni come sopra espresse e subordinatamente:

- all'adeguamento al parere della Commissione VAS, reso ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009;
- ad eventuali modifiche agli elaborati derivanti dall'adeguamento al Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo.

Ai fini dell'approvazione in conferenza di servizi il comune dovrà consegnare gli elaborati adeguati comprensivi del quadro conoscitivo così come validato dalla competente struttura regionale.

Si raccomanda al Comune di predisporre per la Conferenza di Servizi un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri pervenuti al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione ("Relazione di adeguamento").

Si ricorda che ai sensi degli atti di indirizzo LR 11/2004, art. 50, comma 1 lett. a), dopo l'approvazione del PAT il Comune è tenuto alla redazione finale del supporto contenente il quadro conoscitivo integrato con le eventuali modifiche introdotte dal voto di approvazione, inviandone copia alla Direzione Urbanistica della Regione.



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA- Tel. 0444/908111 Partita I.V.A. 00496080243 - C.F.00496080243

Servizio Protezione Civile:: Palazzo Nievo - Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA -

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. N.

51182

(da citare nella risposta)

Vicenza,

28/07/2015

Al Dirigente Settore Urbanistica

arch. Roberto Bavaresco

Sede

OGGETTO: PAT ex LR 11/2004 comune Montegalda, parere richiesto per comitato tecnico intersettoriale del 30/07/15;

In relazione al parere richiesto in oggetto per l'approvazione del PAT ex LR 11/2004 del comune di Montegalda, si richiama l'attenzione sugli aspetti in materia di pianificazione e prevenzione dell'emergenza ai fini della protezione civile L. 225/1992 s.m.i. LR 11/2001, da recepire per una corretta pianificazione territorio nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. A tal proposito si premette che l'inquadramento normativo in materia di pianificazione di emergenza ai fini della protezione civile prevede le seguenti prescrizioni:

- A. Legge regionale n. 11/2001 art. 108: *Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.*
- B. Legge N. 225 24/02/1992 (così come modificata dalla Legge N. 100 del 12 luglio 2012) ART. 3. COMMA 6 Attività e compiti di protezione civile: *I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.*

Emerge quindi che una delle condizioni da rispettare per la redazione ed approvazione del **PAT nonché dei PI e PUA**, è che essi risultino **coordinati e coerenti** con il relativo **Piano Comunale di Emergenza** e quindi abbiamo un **univoco quadro conoscitivo** del territorio.

Quindi **occorre verificare la coerenza** dello strumento di pianificazione urbanistica comunale **P. R. C. con il Piano di Protezione Civile**, in particolare in relazione agli scenari di rischio individuati (Idraulico, Geologico, Sismico, Chimico Industriale, ecc.), per i quali dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

1. **Aree di Emergenza Piano di Emergenza:**

Tali **Aree di Attesa e Ricovero della popolazione** nonché quelle di **Ammassamento dei soccorritori**, non dovranno essere interessate da interventi di trasformazione urbanistica che ne pregiudicano la fruibilità ed accessibilità. Deve essere inoltre garantita la loro accessibilità e fruibilità in ogni condizione per far fronte alle emergenze.

Prescrizione: Per tali aree di emergenza qualora interessate da interventi di trasformazione, il Comune dovrà preventivamente individuare aree con caratteristiche similari, al fine di garantire la piena operatività del piano di protezione civile, come previsto dall'art. 15 delle norme del PTCP e quindi procedere alla relativa modifica del Piano di Emergenza.

2. Per lo **scenario di rischio idraulico e/o geologico** esiste una mappatura su scala provinciale riportata nel Piano Provinciale di Emergenza e nel PTCP approvati, che individua le aree a **rischio idraulico e/o geologico** nel territorio comunale, afferenti alla rete idrografica del fiume Bacchiglione.

In ogni caso il territorio risulta inserito nelle mappe della pericolosità idraulica, geologica del vigente **Piano di Assetto Idrogeologico PAI** afferenti al Bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione, con aree classificate fluviali.

A tal proposito si ricorda che è intervenuta una **variante al PAI** e corrispondenti misure di salvaguardia (*Comitato Istituzionale del 09.11.2012 G.U. n.280 del 30.11.2012*), in conseguenza della quale, sono state quindi inserite nel PAI e classificate come **“zone di attenzione”**, nuove aree per la valutazione degli scenari di pericolosità e/o rischio idraulico e geologica, ciò anche a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010.

Si ricorda infatti che tali **“zone di attenzione” del PAI**, riportate sia nel Piano Provinciale di Emergenza e nel PTCP come aree classificate a Rischio Idraulico R1, rimangono tuttora un elemento vincolante di analisi, in quanto l'Autorità di Bacino ha precisando che l'eventuale stralcio delle stesse **“zone di attenzione”** è ai soli fini della cartografia del PAI, e che quindi le stesse rimangono nei piani urbanistici di livello provinciale (PTCP) e comunale (PRC) essendo un elemento vincolante di analisi in ordine a tali condizioni di rischio idraulico.

Inoltre con l'entrata in vigore del Dlgs 49/2010 che recepisce la **“Direttiva Alluvioni”** n. 2007/60/CE che prevede l'elaborazione del Piano di Gestione delle Alluvioni, sono state quindi elaborate le nuove **Mappe del Rischio Idraulico** con tempo di ritorno di **TR 30-100-300 anni**, già pubblicate dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Alpi Orientali sul sito <http://www.alpiorientali.it>, tutto ciò quale ulteriore elemento vincolante di analisi per lo scenario di rischio idraulico.

Prescrizione: Sul territorio sono presenti condizioni di pericolosità e rischio idraulico dovute alle esondazioni succedutosi nel tempo dal fiume **Bacchiglione** con numerose e vaste aree classificate dal Piano Provinciale di emergenza e dal PTCP a rischio idraulico R1-R2 in prossimità dell'area fluviale del fiume (cfr allegato).

Inoltre sono presenti **nuove ed ampie aree a rischio idraulico**, individuate in attuazione del Dlgs 49/2010 dall'**Autorità di bacino** e pubblicate nel sito <http://www.alpiorientali.it>, lungo l'asta fluviale quale nuovo scenario di rischio idraulico in caso di esondazione da parte del fiume Bacchiglione, tenendo conto degli eventi alluvioni succedutosi fino all'anno 2010 (cfr allegato).

Di conseguenza in caso di onde di piena del fiume anche la rete idraulica secondaria risulta potenzialmente interessata da fenomeni di esondazione e ristagno idrico dovute al rigurgito idraulico dal corpo idrico ricettore.

Si ritiene pertanto necessario che per queste aree il PAT e/o PI-PUA siano corredati da una specifica valutazione ed analisi del condizioni di rischio e pericolosità idraulica, come normato dagli articoli 9 e 10 del PTCP, al fine di accertare l'idoneità o meno della trasformazione urbanistica in modo da verificare le effettive condizioni di rischio in primis in termini di valutazione dell'esposizione delle persone e degli insediamenti, nonchè quindi verificando le idonee misure di prevenzione e protezione anche ai fini della gestione

dell'emergenza.

Pertanto occorre quindi verificare la compatibilità tra la classificazione delle aree valutate idonee ai fini della trasformazione urbanistica, come riportata nella carta delle fragilità del PAT, e gli elementi di pericolosità e rischio idraulico-geologico evidenziati nel Piano di Assetto Idrogeologico nonché dalle nuove mappe del rischio idraulico pubblicate con il Piano di gestione delle alluvioni, nel Piano di emergenza Provinciale ed in particolare dal Piano comunale di Emergenza nonché dal PTCP.

Tali condizioni di rischio devono quindi essere puntualmente analizzate in modo da individuare le adeguate misure di protezione per la loro mitigazione e/o con opportuni divieti per ridurre l'esposizione e la vulnerabilità, garantendo così le condizioni di sicurezza degli insediamenti, che diversamente vedrebbero così esposti gli abitanti insediati con condizioni di rischio non gestibili dal sistema di protezione civile.

Si ritiene pertanto necessario che per queste aree il PRC sia corredato da una specifica valutazione ed analisi delle condizioni di pericolosità e del relativo scenario di rischio, al fine di accertare l'idoneità o meno della trasformazione urbanistica di tali aree nonché di tutti gli altri elementi di fragilità individuati nella relativa carta delle fragilità, in quanto con la stessa trasformazione urbanistica per effetto dell'aumento dell'esposizione (abitanti, insediamenti) ne consegue un aumento delle condizioni di rischio.

3. **Piano Comunale di Emergenza:**

Si raccomanda al **Comune** di verificare la congruenza con le informazioni contenute nel **P.A.T e P.I.** al fine di avere un quadro conoscitivo territoriale unico, per una corretta valutazione degli scenari di rischio anche ai fini della gestione dell'emergenza, nonché delle idonee misure di prevenzione e protezione.

I **Piani di Emergenza Comunali** risulta validato rispetto al Piano di Emergenza Provinciale sulla base degli scenari di rischio e dati elaborati rispettivamente nell'anno 2010.

Prescrizione: E' evidente che stante il tempo trascorso (anni 2010) il Piano di Emergenza comunale dovrà quindi essere **aggiornato**, tenendo conto della banca dati territoriale aggiornata relativa a tutti gli scenari di rischio presenti, e di conseguenza anche i **PAT e PI dovranno essere a loro volta adeguati** recependo così le relative prescrizioni in materia di protezione civile (cfr art. 3 L. 225/1992 e s.m.i.).

In particolare si segnala che il piano di emergenza deve essere redatto sulla base di un univoco quadro conoscitivo territoriale con quello del PRC, con idonee cartografie dei relativi scenari di rischio presenti, tenendo conto di tutti gli scenari di rischio presenti nel territorio anche a seguito di nuovi e recenti eventi calamitosi.

4. Per il **Rischio Industriale** occorre verificare la presenza di aziende a rischio di incidente rilevante, e quindi dovrà essere valutata l'interazione, sia in termini di scenario di rischio ai fini della gestione dell'emergenza, che in relazione alle trasformazioni urbanistiche analizzate nel rapporto ambientale della VAS.
5. Per il **rischio sismico** (OPCM 3274/2003–DGRV 3645/2003) si raccomanda l'individuazione e classificazione della vulnerabilità dei relativi edifici strategici art. 2 c.3 OPCM 3274/2003, anche ai fini delle procedure di gestione delle modalità operative di soccorso compreso la corretta individuazione delle relative aree di emergenza riportate dal piano di emergenza comunale.
Si ricorda che per una corretta valutazione del rischio sismico occorre che i piani urbanistici siano corredati da studi di microzonazione sismica del territorio, per la scelta dei luoghi idonei dove costruire e degli interventi sull'edilizia privata in modo così da recepire la

nuova mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale introdotta con OPCM 3519/2006, ed accertare quindi la loro idoneità secondo le linee guida regionali di cui alla DGR n. 1572 del 3/09/2013.

In particolare si evidenzia che a tal scopo come previsto dall'OPCM 4007/12 i piani di emergenza comunali devono essere accompagnati dall'analisi delle **Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)** dell'insediamento urbano che a seguito dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

L'analisi delle CLE comporta:

a) *l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;*

b) *l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;*

c) *l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.*

Tutto ciò quindi non può prescindere dal piano regolatore comunale PRC, ed in particolare richiede ad esempio la valutazione di quanto previsto dall'**art. 11 NT del PTCP**, con l'individuazione nelle Norme Tecniche del PAT-PI di "*opportune fasce di rispetto degli edifici dalle strade*", ciò al fine di garantire la transitabilità delle vie d'accesso ed evacuazione per i soccorsi in caso di emergenza nonché per la sicurezza delle medesime aree di emergenza.

Ne consegue che anche il piano di emergenza comunale deve essere aggiornato sulla base dello studio di microzonazione sismica, riportando in particolare l'analisi delle Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

6. **La Vas del PAT** deve prendere in considerazione l'analisi delle possibili interazioni con il Piano Provinciale di Emergenza e naturalmente con il Piano Comunale di Emergenza, in modo così da analizzare le possibili interazioni ed effetti, in particolare ai fini della gestione dell'emergenza.

Tutto ciò in conformità al Dlgs 152/2006 circa i contenuti del rapporto ambientale cfr. allegato VI "*a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi*"; " , si ritiene quindi che nella VAS debba tenere in considerazione nella valutazione delle interazioni i seguenti aspetti:

a) la verifica di coerenza esterna rispetto al **Piano di assetto idrogeologico (PAI)** per fenomeni di pericolosità idraulica e geologica con tempi di ritorno di 100 anni, nonché rispetto ai possibili impatti ed interazioni con il **nuovo scenario di rischio alluvioni** elaborato ai sensi del Dlgs 49/2010 che recepisce la "*Direttiva Alluvioni*" n. 2007/60/CE, le cui mappe di rischio sono pubblicate sul sito www.alpiorientali.it.

b) la verifica di coerenza esterna rispetto al **Piano provinciale di emergenza** ed in particolare rispetto al **Piano di Emergenza Comunale (L. 225/1992)**, sia per gli aspetti di impatto sugli scenari di rischio presenti nel territorio (idraulico, geologico, industriale, idropotabile, ambientale, ecc..) che per l'impatto sul sistema locale di gestione dell'emergenza. A tal scopo si ricorda la verifica circa il posizionamento delle aree di emergenza (attesa, ricovero e assistenza alla popolazione), che come noto sono da ubicare in zone sicure e fruibili in caso di calamità naturali anche concomitanti fra di loro.

c) L'esame di coerenza per gli aspetti di difesa del suolo e gestione dell'emergenza, deve analizzare in modo completo tutte le possibili interazioni derivanti dalla trasformabilità urbanistica con lo scenario di rischio idraulico e geologico, in particolare tenuto conto dello stato dell'arte come sopra descritto e a seguito degli eventi alluvionali succedutosi nell'ultimo periodo.

d) Ciò al fine di accertare che con il PRC si vada ad individuare le aree idonee alla trasformazione urbanistica laddove siano garantite la sicurezza degli insediamenti e quindi la tutela dell'incolumità e salute delle persone.

Concludendo si evidenzia che il presente parere tiene conto degli aspetti di ns competenza più rilevanti che sono emersi dalla disamina della documentazione messa a disposizione dal settore urbanistica.

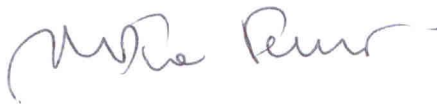
Si allega estratto cartografia per lo scenario di rischio idraulico del territorio comunale.

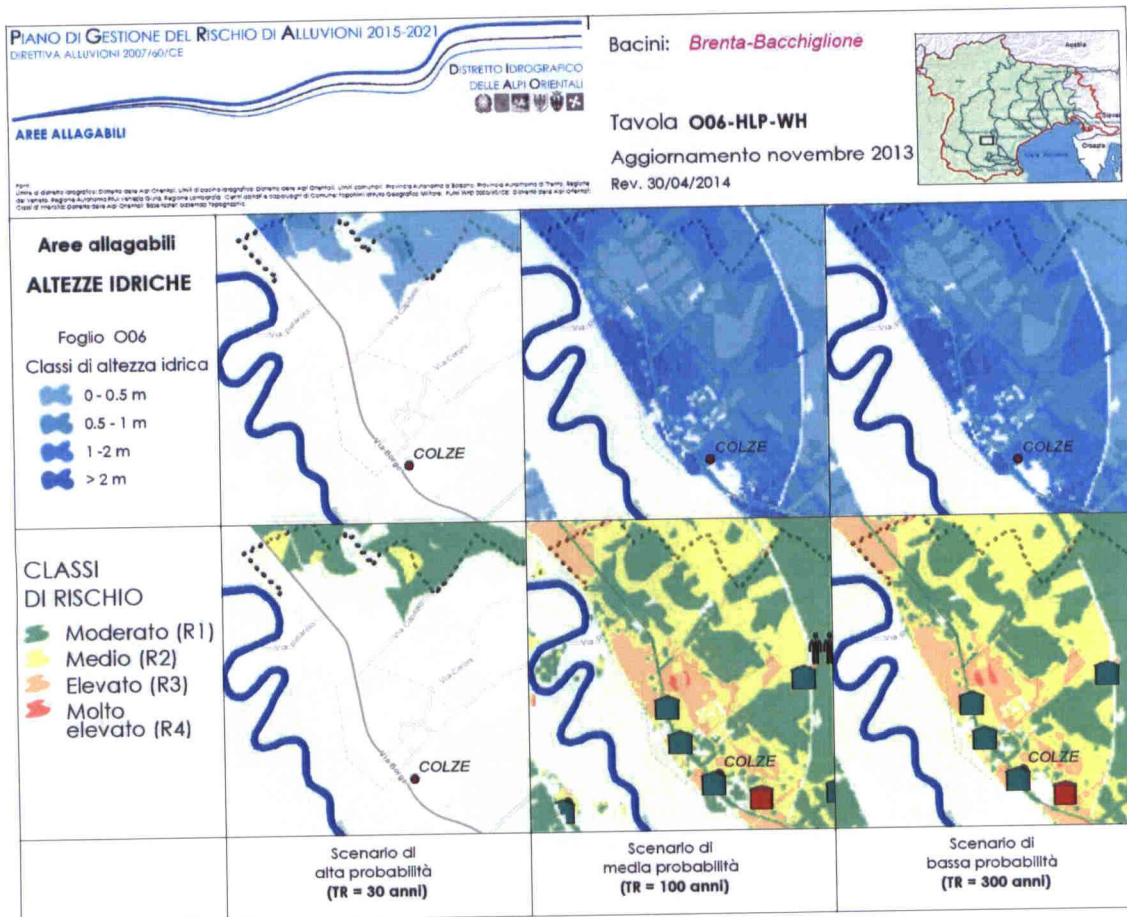
Distinti saluti.

Vicenza li 28/07/2015.

Il dirigente

ing. Maria Pia Ferretti





Estratto Mappe del rischio idraulico Direttiva alluvioni Dlgs 49/2010 pubblicate da Autorità di Bacino sul sito www.alpiorientali.it in attuazione al Piano di Gestione rischio alluvioni direttiva 2007/60/CE



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO
n. 74 in data 22 Marzo 2016

OGGETTO: COMUNE DI MONTEGALDA (VI).
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che il Comune di Montegalda con nota n.1155 del 10.03.15, acquisita al prot. reg. al n.106197 dell'11.03.15, ha inviato la seguente documentazione:
- DCC n.22 del 12.02.15 di adozione del PAT;
 - Elenco soggetti competenti in materia ambientale;
 - Verbale di sottoscrizione degli elaborati del PAT;
 - Sintesi non tecnica;
 - Rapporto Ambientale;
 - Norme tecniche;
 - Relazione sintetica;



- Relazione di progetto;
- Relazione tecnica;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza.

Con nota n.28707 del 10.03.15, acquisita al prot. reg. al n.123826 del 23.03.15, l'ARPAV inviava il proprio parere.

A seguito della richiesta di integrazioni n.283428 del 9.07.15, il comune con nota n.5128 del 5.10.15, assunta al prot. reg. al n.414383 del 14.10.15, inviava:

- DGC n.157 del 30.10.15 di adozione del Rapporto Ambientale Preliminare;
- Accordo di pianificazione sottoscritto in data 22.10.13 tra comune e provincia;
- Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Mattino" e "Il Giornale di Vicenza" del 13.03.15;
- Copia pubblicazione nel BURV n.24 del 13.03.15;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si evidenzia che le osservazioni pervenute sono 12 con relative controdeduzioni;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Relazione tecnica controdedotta;
- Dichiarazione di non necessità di avvio di procedura VincA.

Con nota n. 1451 del 15.03.16, il Responsabile tecnico del Comune di Montegalda dichiara che sono pervenute n. 12 osservazioni di cui n. 2 fuori termine. Di tali osservazioni nessuna risulta attinente al Rapporto Ambientale o di carattere ambientale.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 160/2015 in data 21.10.15 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montegalda (VI).

Pratica n. 2977

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n.



357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Antonio Buggin, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 414383 del 14/10/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014: *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"*;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda l'intero territorio del Comune di Montegalda; PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31185 - Ostro-querceto tipico", "31195 - Quercu-carpineto collinare", "32211 - Arbusteto", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Circus aeruginosus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Myotis nattereri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus, Miniopterus schreibersii, Tadarida teniotis, Muscardinus avellanarius*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;



CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono al TITOLO V le azioni strategiche del sistema relazionale;

RITENUTO che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie *"11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado,*



principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la VAS per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montegalda è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Myotis daubentonii*, *Myotis myotis*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;



- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Montegalda, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

PRESO ATTO che il Responsabile tecnico del Comune di Montegalda ha fatto pervenire dichiarazione da cui risulta che sono pervenute n. 12 osservazioni di cui n. 2 fuori termine, nessuna delle quali risulta attinente al Rapporto Ambientale o di carattere ambientale.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, (VAS VINCA NUVV), in data 22 marzo 2016, dalla quale emerge che:

Gli obiettivi generali e le strategie che caratterizzano il PAT di Montegalda sono principalmente volte alla salvaguardia del territorio, alla valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici e all'accrescimento della qualità di vita dei cittadini. Le scelte del PAT hanno cercato di dare una risposta alle problematiche e una proposta per la valorizzazione delle potenzialità che presenta il territorio. Il PAT individua le direttrici di sviluppo dell'insediamento urbano in modo da limitare il più possibile ulteriore frammentazione. Il PAT privilegia la riqualificazione dell'edificato esistente e la valorizzazione del sistema ambientale. Incentiva l'agricoltura ecocompatibile e specializzata, che possa dare un contributo positivo alla tutela della biodiversità. Per tutti questi motivi il giudizio di sostenibilità del PAT è positivo sotto il profilo della sostenibilità ambientale. La sostenibilità e la valutazione delle azioni del Piano sarà fedele ai valori analizzati, tanto più la pianificazione comunale e degli enti gestori delle risorse territoriali sarà in linea nel rispettare le prescrizioni, gli indirizzi e le direttive individuate nelle norme di attuazione, prevedendo, in fase progettuale, la realizzazione di idonee misure di accompagnamento per sostenere la qualità ambientale.



Rimane importante la fase di monitoraggio delle azioni che servirà a individuare gli impatti negativi e/o l'inefficienza delle azioni migliorative; in tal caso sarà necessario adottare opportune misure correttive.

In sede di attuazione del Piano si dovrà:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.

RITENUTO che dalle analisi e dalle valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di MONTEGALDA a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati al PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT.

2. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.



Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

3. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

4. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

5. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

6. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di pagine 8



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 50 DEL 24 MAG. 2016

OGGETTO: Comune di Montegalda (VI)
Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo.
DGR n. 3958/2006, DGR n. 1922/2013.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n.11 del 2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT del Comune di Montegalda, secondo la procedura disposta dalla DGR n. 1922 del 28.10.2013.

Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, l.r. n. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE URBANISTICA

Vista la nota del 19 aprile 2016 n. 2257 con la quale il Comune di Montegalda (VI) ha trasmesso alla Regione gli archivi digitali contenenti il quadro conoscitivo del Piano di assetto del territorio, come previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, articolo 13, comma 3, lettera d).

Vista la nota del 5 maggio 2016 n. 2581 con la quale il citato Comune ha trasmesso alla Regione integrazioni al suddetto quadro conoscitivo.

Ritenuto che:

- l'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004 n.11, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, della legge regionale n.11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, della medesima legge regionale, assegna alla competenza della Giunta regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo;
- l'art. 11 bis della legge regionale n. 11/2004 stabilisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;
- la DGR 3 ottobre 2004 n. 3178, ha disposto le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR n.3811 del 2009;
- la DGR n. 3609 del 2005 ha assegnato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio (ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014) anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- la DGR 12 dicembre 2006 n. 3958 ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali" affidando alla Sezione Urbanistica, l'incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numerici e vettoriali dei dati e delle

informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;

- la DGR 9 dicembre 2009 n. 3811, Allegato A, Capitolo 3, stabilisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Sezione Urbanistica il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;
- la DGR 28 ottobre 2013 n. 1922 ha semplificato le procedure di validazione degli archivi digitali dei PAT/PATI, stabilendo che per rilevare e certificare, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge regionale n.11 del 2004, la sufficienza del quadro conoscitivo dei PRC si deve far riferimento unicamente all'indice di qualità (IQ).
- la stessa DGR n. 1922 del 2013 ha affidato alla Sezione Urbanistica il compito di validare con procedura semplificata gli archivi digitali dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n.11 del 2004;
- il decreto della Sezione Urbanistica 4 giugno 2014 n. 55 dà attuazione alla citata DGR n.1922 del 2013 e definisce le procedure di verifica ed i parametri di validazione come descritti nell'Allegato A contenente <<Procedure di verifica e parametri di valutazione del quadro conoscitivo>>.

Considerato che:

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT del Comune di Montegaldà, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A" del citato decreto dirigenziale n.55 del 4 giugno 2014;
- in base alle verifiche eseguite, in atti presso la Sezione Urbanistica, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.

Considerata di conseguenza l'opportunità di rilevare l'accettabilità del quadro conoscitivo del PAT in oggetto, identificando il solo IQ quale riferimento idoneo e bastante per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del PRC, punto 2), lettera a, della DGR n.1922/2013 e del decreto dirigenziale n. 55/2014.

Considerata, infine, la necessità per il Comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10 della legge regionale n. 11/2004.

Considerato inoltre l'obbligo di aggiornamento dei metadati in applicazione del Decreto interministeriale del 10 novembre 2011 recante le regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso.

Visti i seguenti documenti:

- legge regionale 23 aprile 2004 n.11 recante norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
- DGR 8 ottobre 2004 n. 3178 contenente gli atti di indirizzo ai sensi dell'art.50 della l.r. n. 11 del 2004;
- DGR 22 novembre 2005 n. 3609 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, l.r. n. 1/1997)";
- DGR 3 ottobre 2006 n. 3090 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, l.r. n. 11/2004";
- DGR 12 dicembre 2006 n. 3958 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. n. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004";
- DGR 9 dicembre 2009 n. 3811 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, l.r. n. 11/2004, approvati con DGR n. 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.....dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.....degli Interventi' ";
- DGR 28 ottobre 2013 n. 1922 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI.";

- Decreto del Dirigente della Sezione Urbanistica 4 giugno 2014 n. 55 "Adeguamento delle procedure di verifica degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI); art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004; DGR n. 3958/2006; DGR n. 1922/2013";

DECRETA

1. di accertare che il Comune di Montegalda ha trasmesso gli archivi digitali del Piano di assetto del territorio (PAT), previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004 n.11, articolo 13, comma 3, lettera d) e che tali archivi digitali presentano i caratteri della sufficienza ai sensi della predetta legge regionale, articolo 11, comma 2, e articolo 14, comma 3, lettera d);
2. di trasmettere il presente decreto al Comune di Montegalda e alla Provincia di Vicenza;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Arch. Vincenzo Fabris



IL DIRIGENTE VICARIO
Arch. Ignazio OPERTI

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Ignazio Operti".

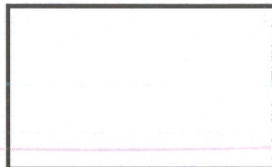
COMUNE DI MONTEGALDA
Provincia Vicenza



P.A.T.

ALLEGATO E

Elaborato



Scala



Approvato nella Conferenza di Servizi Decisoria del **13 0 MAG. 2016**

Elaborato di sintesi dell'adeguamento per l'approvazione del PAT

**ELABORATO PER LA CONFERENZA DI SERVIZI DI
APPROVAZIONE DEL P.A.T.**



PROVINCIA DI VICENZA
Settore Urbanistica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI
AL TERRITORIO
Arch. Bavaresco Roberto José

COMUNE DI MONTEGALDA
Il Sindaco



Il Responsabile Ufficio Tecnico

IL PROGETTISTA

Dott. Pian.Terr.le Alice Zanella
STUDIO ASSOCIATO ZANELLA

ARCHITETTURA E URBANISTICA
Via Vittime delle Foibe, 74/6

Noventa Vicentina (VI) Ordine degli Architetti
Tel. 0444 787040 Fax 0444 787326
info@studiozanella.it

PIANIFICATORE
TERRITORIALE
Sezione A/b

**ALICE
ZANELLA**
n° 1540

**ANALISI AGRONOMICHE ED
AMBIENTALI - CALCOLO SAU e SAT**
Dott. Agr. Gino Benincà
Dott. Agr. Pierluigi Martorana
Dott. P.a. Giacomo De
Franceschi

**ANALISI GEOLOGICHE E
COMPATIBILITA' IDRAULICA**
dott. geol. Gino Borella

RAPPORTO AMB. - V.A.S.
Dott. Antonio Buggin
Arch. Loretta Scarabello

Con il presente Elaborato si descrivono le modifiche apportate a seguito di tutti i pareri acquisiti rispetto agli elaborati adottati del PAT di Montegalda.

Elaborato di sintesi dell'adeguamento per l'approvazione del PAT		
Parere	Argomento	Modalità di adeguamento effettuato negli elaborati di PAT
Parere per approvazione del PAT prot. n. 51957 del 31.07.2015 e Parere C.T.I. prot. 51575 del 30.07.2015, Arg. n. 01 del 30.07.2015.	Fragilità pag. 22	Quanto richiesto è già previsto dal PAT adottato agli artt. 8.4 e 8.6 delle NTO e pertanto non serve aggiungere nelle NTO il paragrafo 13.2.4 - <i>Aree contraddistinte dalla sigla PAI e zone di attenzione geologica</i> . Vengono comunque integrati e meglio specificati gli artt. 8.4, 8.5 e 8.6 in tal senso.
	Aree di emergenza per la Protezione civile Parere Settore Protezione civile Prot. n. 51182 del 28.07.2015 Pagg. 24 e 56	In merito al Parere del Settore Protezione Civile della Provincia di prot. 51182 del 28.07.2015, si specifica che è stata verificata positivamente la coerenza tra Piano di Protezione civile comunale e P.A.T.. Relativamente al punto 6 del Parere in oggetto relativo alla VAS, si specifica che il PAT e la VAS hanno già ottemperato a quanto "ritenuto" nello stesso parere ed in particolare rispettivamente alle lett.: a) è stato tenuto in considerazione il P.A.I. sia nello studio idrogeologico specifico in Q.C. che negli elaborati di PAT (vedi Tav. 1 e artt. 8.4, 8.5, 8.6); b) si è verificato positivamente la coerenza tra Piano di Protezione civile comunale e P.A.T.; c) è già stata redatta l'esame di coerenza per gli aspetti di difesa del suolo. Viene integrato il Par.16.17.2 - <i>Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T., in rapporto alla VAS con il seguente comma:</i> <i>In considerazione del Parere del Settore Protezione civile di prot. n. 51182 del 28.07.2015 allegato al Parere provinciale per l'approvazione del PAT di prot. n. 51957 del 31.07.2015, si ritiene in sede di PI di eseguire il Monitoraggio delle aree di emergenza (aeree di attesa e ricovero della popolazione e di ammassamento dei soccorritori) indicate nel Piano di Emergenza comunale, al fine che siano coerenti con la programmazione urbanistica del PI e con le eventuali variazioni nelle aree a rischio ambientale.</i>
	Centri Storici pag. 28	Modificato l'art. 8.3 - <i>Centri storici</i> e le Tavole 1 e 4 specificando che tali elaborati riportano i centri storici di PRG e non quelli individuati dall'Atlante Regionale dei Centri Storici (vedi estratto Tav. sotto riportato).

Elaborato di sintesi dell'adeguamento per l'approvazione del PAT		
Parere	Argomento	Modalità di adeguamento effettuato negli elaborati di PAT
	Osservazioni Pag. 38	In merito alle controdeduzioni predisposte, si è modificato il PI adottato come segue: ➤ per. Oss. 7 - Zocca Alberto: modificata Tav. 4 includendo edificato in oggetto nell'ambito di edificazione diffusa adiacente (vedi estratto Tav. sotto riportato); ➤ per. Oss. 8 - Raffaello Diego, Raffaello Massimiliano, Chiumento Rosalina: modificata Tav. 4 includendo l'edificato in oggetto, solo quello a sud di via Vò di Vanzo, nell'ambito di edificazione diffusa vicina (vedi estratto Tav. sotto riportato); ➤ per. Oss. 11 - Responsabile del servizio UTC Montegalda: - indicato in Tavola 2 il cono visuale mancante e riferito al Contesto figurativo n. 2 come correttamente già riportato in Tav. 4 (vedi estratto Tav. sotto riportato); - in Tavola 4 stralciato il simboletto F - Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevanti di progetto ricadente nella nuova area sportiva del capoluogo essendo già di proprietà comunale (vedi estratto Tav. sotto riportato); - all'art. 16.6.2 delle Norme, corretto il punto 2 come segue: 2. <i>sita in parte in ATO A1 per 14.862,12 mq e in parte in ATO A.3.3 per 8.609,73 mq;</i> - all'art. 8.5 delle Norme, stralciato il riferimento "(P4)" dopo la parola "... le Aree fluviali"; - al cap. 1 della Relazione Tecnica nella citazione delle Equipe professionisti incaricati, stralciata la frase "e compatibilità idraulica" dopo la frase "Attività specialistiche geologiche"; - stralciata al cap. 5.10 della Relazione tecnica, primo trattino la frase ", martoriata oggi da quasi 15.000 passaggi veicolari."; - corretta al cap. 5.10 della Relazione tecnica, secondo trattino, la citazione dell'anno da 2013 a 2015 relativamente la realizzazione del percorso ciclo – pedonale sugli argini del fiume Bacchiglione; - corretta nelle Norme la parola da "Zozzo" a "Zocco" precisamente: ▪ al punto 1) dell'art. 21 - Sistema A - Ambientale paesaggistico - ATO con prevalenza dei

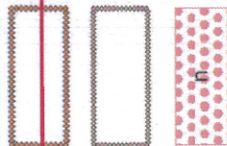
Elaborato di sintesi dell'adeguamento per l'approvazione del PAT		
Parere	Argomento	Modalità di adeguamento effettuato negli elaborati di PAT
		caratteri del sistema ambientale e paesaggistico; ▪ al capitolato dell'art. 21.1 - ATO A.1 ambito agricolo - ambientale - paesaggistico di pianura, località Monte Croce e collina vie Zocco - Vegri; - nella Relazione Tecnica, a pag. 6, corretto "Gianni geom. Dal Bello" con "Gianno dott. urb. Dal Bello". ➤ per. Oss. 12 - Responsabile del servizio UTC Montegalda: integrato art. 12.4 come richiesto.
Parere Commissione regionale V.A.S. n. 74 del 22.03.2016		Relativamente alle prescrizioni del Parere VAS si specifica che: ➤ per il punto 1.: non si procede alla redazione di modifiche perché gli elaborati del PAT adottato già recepiscono gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale (in particolare vedi art. 16.17- <i>Mitigazioni, compensazioni e accorgimenti da adottare in fase attuativa e Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PAT, in rapporto alla VAS</i>) e perché i pareri delle Autorità ambientali non modificano gli stessi interventi. ➤ per punto 2: - vengono integrate le NTO con un ulteriore articolo: Art. 16.19 - <i>Valutazione di Incidenza Ambientale</i> recependo i punti 1 e 2 e lo scritto di "riconosce" delle prescrizioni VINCA; - integrato l'art. 17.7 <i>Azioni di mitigazione del sistema trasporti, aumento della sicurezza e potenziamento delle tecnologie</i> delle NTO con il punto 3 delle prescrizioni VINCA; ➤ per i punti 3, 4, 5, 6: integrate le NTO con il par.16.17.3 - <i>Prescrizioni da ottemperare in sede di attuazione del Piano</i> recependo i punti suddetti.
Validazione del Quadro Conoscitivo Decreto regionale n. 50 del		Il Decreto ha accertato, ai sensi dell'art. 11, comma 2 e art. 14, comma 3, lett. d) della L.R. 11 /2004 che gli archivi digitali del PAT presentano i caratteri della sufficienza. Si specifica che il DVD è stato adeguato per la Conferenza di Servizi alle "anomalie post decreto" rilevate dall'istruttoria.

Elaborato di sintesi dell'adeguamento per l'approvazione del PAT		
Parere	Argomento	Modalità di adeguamento effettuato negli elaborati di PAT
24.05.2016		

ADEGUAMENTO ALLE TAVOLE DI PAT

Tavv. 1 e 4:

AZIONI DI TUTELA, DI VALORIZZAZIONE E DI MITIGAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO AMBIENTALE-PAESAGGISTICO



Centri storici di cui all'Atlante Regionale

Centri storici di PRG

Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004

1. Castello Maltraverso, Chiericati, Contarini, Donà, Grimaldi, Marcello, Sorlini
2. Villa Chiericati, Caldogno, Fogazzaro, Rol, IVG Colbachini spa
3. Villa Gualdo, Valmarana, Vendramin, Calergi
4. Villa Scroffa, Canton, Berton, Cattelani, Zanotto
5. Villa Colzè, Scroffa, Garzadori, Noris, Grancara, Meneghini, Feriani

Art. 17

Art. 8.3

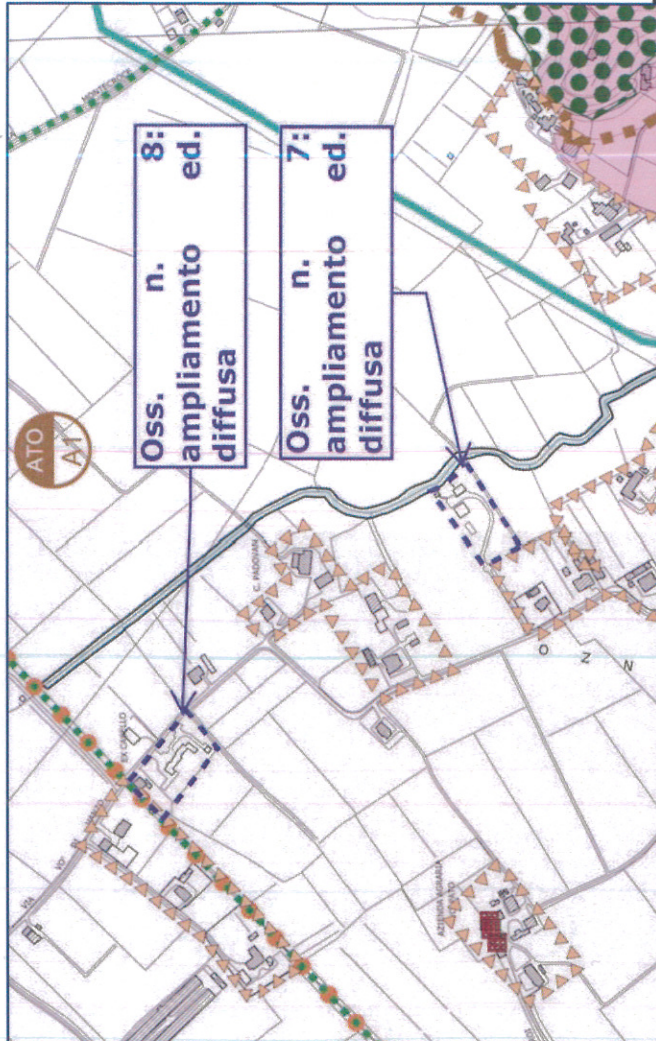
Art. 8.3

Art. 7.3,
12.1

stralcio in legenda e in Tavv. 1 e 4
perché si riportano solo Centri
Storici di PRG adeguati a LR
80/80

Come da Atto di Indirizzo:
Tema: b0104 Centri Storici
Classe: b0104011 Centri
Storici
coincidente con la classe
del Quadro Conoscitivo
c0801011 Centri Storici

Tav. 4:



Studio Associato Zanella (Progettista)

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic. na (VI)

☎ 0444 787040 - 📠 0444 787326

✉ info@studiozanella.it 🌐 <http://www.studiozanella.it>



Estratto Ortofoto dell'edificio oggetto di ampliamento edificazione diffusa limitrofa – osservazione n. 7



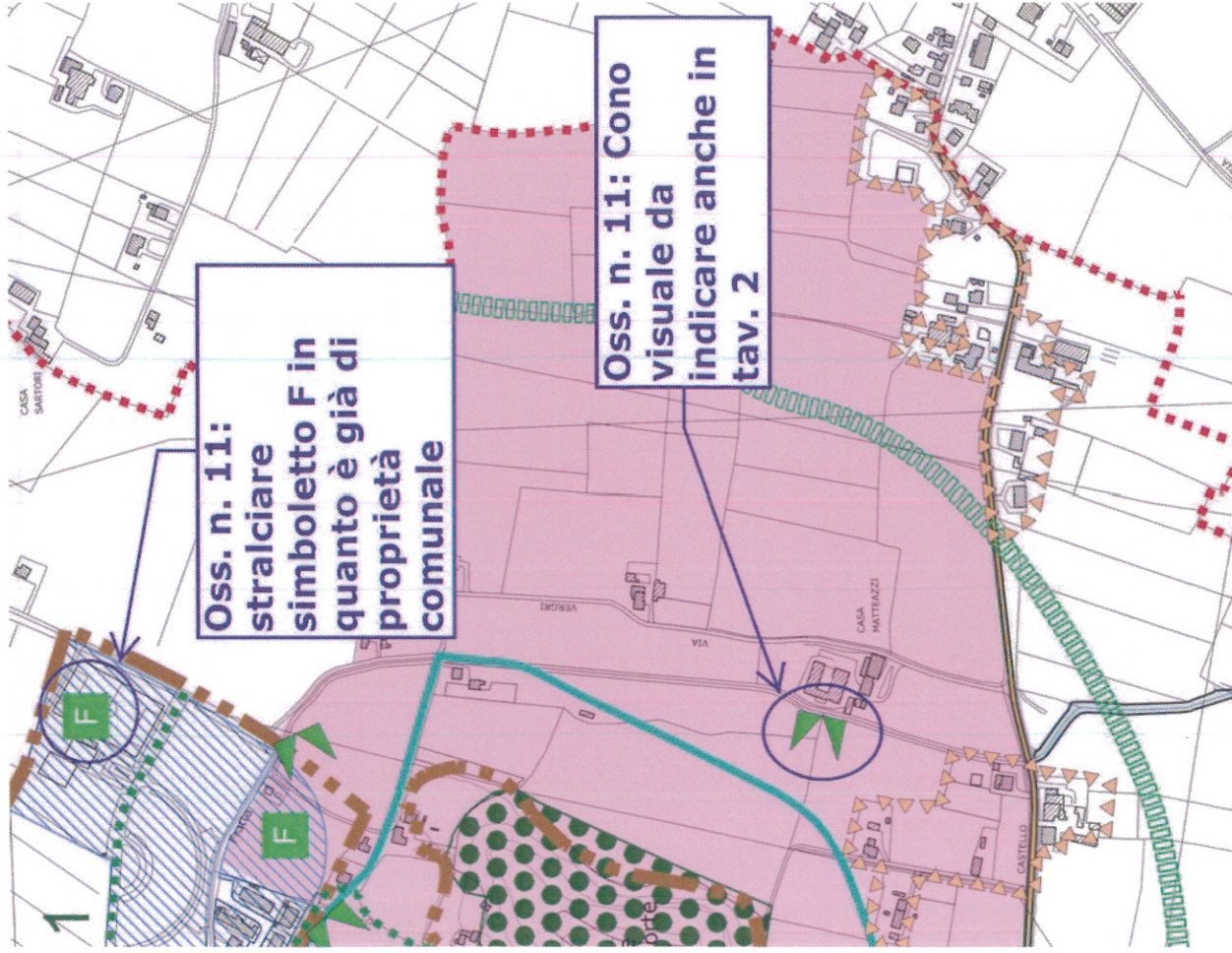
Estratto Ortofoto dell'edificio oggetto di ampliamento edificazione diffusa limitrofa – osservazione n. 8

Studio Associato Zanella (Progettista)

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic. na (VI)

☎ 0444 787040 - 📠 0444 787326

✉ info@studiozanella.it 🌐 <http://www.studiozanella.it>





Il Sindaco
Riccardo Lotto

COMUNE DI MONTEGALDA PROVINCIA DI VICENZA

C.F. e Partita I.V.A. 00545030249 TELEFONO 0444/736413
Piazza Marconi 40 - 36047 Montegalda
www.comune.montegalda.vi.it PEC: comune.montegalda.vi@pecveneto.it



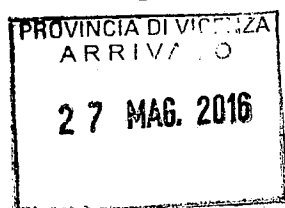
Antonio
Fogazzaro

UFFICIO TECNICO

Tel. 0444/736419/20 - 0444/736418 - Fax. 0444/636567
PE: tecnico@comune.montegalda.vi.it - PEC: tecnico.comune.montegalda.vi@pecveneto.it

Prot. n° 3128

Montegalda, 27 MAG. 2016



Spett.le
Provincia di Vicenza
Settore Urbanistica
Contrà San Marco, 30
36100 Vicenza
c.a. Arch. Roberto Josè Bavaresco

Oggetto: Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Montegalda.
Elaborati aggiornati.
Invio documentazione.

In allegato alla presente si consegnano gli elaborati del PAT in oggetto aggiornati ed adeguati a quanto stabilito dal parere per l'approvazione del PAT della Provincia di Vicenza di prot. n. 51957 del 31.07.2015 emanato a seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico Intersectoriale di prot. n. 51575 del 30.07.2015 confermato dalla Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica di prot. n. 51628 del 30.07.2015; al parere della Commissione Regionale VAS n. 74 del 22.03.2016; al Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 50 del 24.05.2016.

Si specifica che gli elaborati del PAT adottati erano già stati adeguati rispetto al parere sulla V.C.I. da parte della Regione Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza in data 28.10.2014, prot.n. 452010 e al parere favorevole da parte del Consorzio di Bonifica Brenta in data 20.10.2014, prot. n. 13506.

Con la presente

SI CERTIFICA

pertanto che la seguente documentazione:

1. RELAZIONE TECNICA
2. RELAZIONE DI PROGETTO
3. RELAZIONE SINTETICA
4. NORME TECNICHE
5. ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI:

5.1 <u>Tav. 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</u>	scala 1:10.000
5.2 <u>Tav. 2 CARTA DELLE INVARIANTI</u>	scala 1:10.000
5.3 <u>Tav. 3 CARTA DELLE FRAGILITA'</u>	scala 1:10.000
5.4 <u>Tav. 4 CARTA DELLA TRASFORMABILITA'</u>	scala 1:10.000

6. DVD BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE.

7. VAS - Rapporto Ambientale

8. Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

9. Dichiarazione di Sintesi VAS

Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza Ambientale

è adeguata ai sopraccitati pareri e agli atti ad essi allegati.

In particolare si specifica che gli elaborati in sottolineato sono quelli oggetto di adeguamento nel rispetto ai pareri espressi dai vari Enti; quelli non sottolineati sono rimasti inalterati rispetto all'adottato; l'elaborato n. 9 *Dichiarazione di Sintesi VAS* è stato redatto ex novo rispetto all'adottato.

Con l'occasione si trasmette altresì:

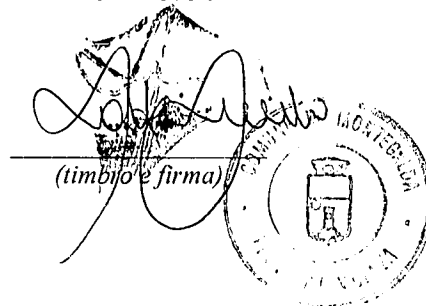
- "Elaborato di sintesi dell'adeguamento per l'approvazione del PAT".

Distinti saluti.

Montegalda, 27 MAG. 2016

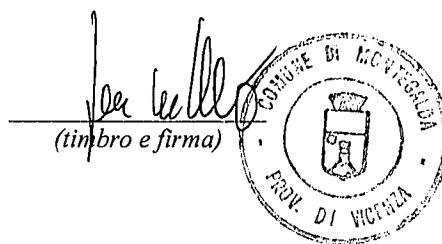
IL SINDACO

(timbro e firma)



IL TECNICO RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(timbro e firma)



IL PROGETTISTA DEL PIANO

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza

(timbro e firma)

ALICE
ZANELLA

Sezio

n° 1540

